



BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 16
DEL 10 APRILE 2013
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 15
DEL 10 APRILE 2013

SO 16

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_SO16_1_LRE_5

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 norme urgenti in materia di attività economiche

1. Nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.

2. Al comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole «quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni».

3. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4/2005, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle sale medesime. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".

6. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le moda-

lità di concessione dei contributi di cui al comma 4.

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche".

8. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006 è autorizzata la spesa di 347.516,04 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. I commi 56 e 57 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono sostituiti dai seguenti:

<<56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e può utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA).

57. L'ERSA partecipa a eventi, mostre e fiere di rilievo nazionale e internazionale secondo modalità individuate nel programma annuale delle attività allegato al bilancio di previsione.

57 bis. L'ERSA è autorizzata a concedere un contributo annuale al Comitato regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del Comitato e delle Associazioni Pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari. Il Comitato presenta domanda di contributo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei criteri generali individuati dall'ERSA. La domanda è corredata dell'elenco degli eventi per l'anno successivo individuati in ordine di priorità e da un dettagliato preventivo di spesa che può prevedere una quota, fino al 15 per cento del contributo richiesto e nel limite massimo di 15.000 euro, destinata al rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comitato per l'attuazione degli eventi. L'ERSA inserisce l'elenco degli eventi nell'ambito del proprio programma annuale delle attività nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo è ripartito dal Comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi.

57 ter. L'ERSA è, altresì, autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento regionale.

57 quater. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali):

- a) il comma 1 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6;
- b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7;
- c) l'articolo 9;
- d) il comma 2 dell'articolo 10.

57 quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 57 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);
- b) il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (modificativo dell'articolo 11 della legge regionale 29/1967);
- c) l'articolo 29 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (modificativo dell'articolo 11 della legge regionale 29/1967).>>.

11. Al fine di consentire l'applicazione, nel 2013, dell'articolo 6, comma 57 bis, della legge regionale 1/2004, come inserito dal comma 10, l'ERSA può utilizzare fondi propri per l'erogazione del contributo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ERSA approva i criteri generali per la presentazione della domanda di contributo; la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'elenco degli eventi finanziabili è approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

12. A fronte della necessità del comparto agroalimentare regionale di contrastare le criticità derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla sua frammentazione e polverizzazione rispetto agli standard europei, la Regione concede finanziamenti agevolati alle cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano in forma congiunta e integrata iniziative e progetti per il perseguimento di almeno una delle seguenti finalità:

a) realizzazione di economie di scala o di scopo;

b) realizzazione di una maggiore efficienza in ambito produttivo o commerciale.

13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole cooperative che soddisfano le seguenti condizioni:

a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;

b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;

c) sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

e) aderiscono, insieme ad almeno un'altra cooperativa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12, lettere a) e b);

f) non versano in condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, dell'1 ottobre 2004 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà).

14. I finanziamenti di cui al comma 12 sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e sono concessi, a titolo di "de minimis", previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agro-alimentari in ordine alla congruenza dell'iniziativa o del progetto con le finalità di cui al comma 12 e in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 12.

15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata dalle cooperative al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:

a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), c) e d);

b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera e);

c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento in conformità a quanto previsto dal comma 16;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine al possesso del requisito di cui al comma 13, lettera f), e in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

16. I finanziamenti sono concessi per un importo massimo pari alle spese correnti sostenute dalla cooperativa richiedente nell'ultimo esercizio contabile chiuso.

17. I finanziamenti sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e hanno una durata massima di diciotto mesi comprensiva del periodo di preammortamento.

18. Al fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2010, come sostituito dall'articolo 34 duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 e modificato dall'articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ai commi 1, 2, e 2 bis dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole <<fino a tale data>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2020>>.

19. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006, al comma 18, dell'articolo 13, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole <<fino a tale data>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2020>>.

20. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.>>.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, commi 72 e 74, della legge regionale 1/2004, anche in caso di prolungamento della durata del piano

di ammortamento del mutuo contratto dal beneficiario.

22. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 21 il soggetto beneficiario presenta istanza alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

23. Al comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole <<per l'acquisto>> sono inserite le seguenti: <<, ristrutturazione o adeguamento>>.

24. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 23, all'unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4058 dopo le parole <<per l'acquisto>> sono aggiunte le seguenti: <<, ristrutturazione o adeguamento>>.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso, ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 febbraio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 29 novembre 2011, n. 2099/TUR (Concessione contributo al Comune di Grado per il rifacimento di un trampolino a mare), al Comune di Grado e finalizzato all'intervento per il rifacimento del trampolino a mare, previa istanza del Comune, per la realizzazione di strutture balneari o strutture adibite alla balneazione fisse o mobili.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo pari a 300.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), per il perseguimento delle finalità istituzionali".

29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.>>.

31. All'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 54 dopo le parole <<un contributo straordinario>> sono inserite le seguenti: <<fino a 200.000 euro a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore>>;

b) al comma 55 il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalità definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000. Le domande già presentate sono restituite ai soggetti richiedenti.>>;

c) al comma 56 le parole <<500.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<200.000 euro>>.

32. Per le finalità di cui all'articolo 89 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è disposto uno stanziamento di 98.500 euro, da assegnare ai Comuni di Gradisca d'Isonzo e di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi.

33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 98.500 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 3049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi al Comune di Gradisca d'Isonzo e al Comune di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi".

34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A.

Art. 2 norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo

la parola <<realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<0 per la sola progettazione,>>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 2.3.1.1049 nella denominazione del capitolo 1836 dopo la parola <<realizzazione>> sono aggiunte le seguenti: <<0 per la sola progettazione>>.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:

<<10 bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano, con esclusione di quelle concernenti il deflusso minimo vitale, sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano.>>.

4. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole <<ai fini dell'approvvigionamento di energia>> sono soppresse.

5. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), dopo le parole <<Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane>> sono aggiunte le seguenti: <<e altri enti pubblici>>.

6. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2014>>;

b) al comma 2 le parole <<31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2014>>;

c) al comma 3 le parole <<31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2014>>.

7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina del costo complessivo di 300.000 euro, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Cimolais in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione dell'intervento per la difesa del centro abitato del Comune di Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in località Crep de Savath, ha evidenziato la priorità assoluta.

8. In attuazione a quanto disposto dal comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. ALP/2392-Pn/Ig/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento relativo al completamento delle opere paramassi a lato della strada statale 251 presso il centro abitato del Comune di Cimolais, già affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/Ig/11 del 25 ottobre 2005 e fermi restando l'impegno della somma di 300.000 euro a valere sull'unità di bilancio 2.4.2.1052 e sul capitolo di spesa 2541, nonché l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del Comune di Cimolais per le spese sostenute e documentate per la progettazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla realizzazione della variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.

10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1030 e dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa del bi-

lancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

13. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

14. I commi 51, 52 e 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27/2012 sono abrogati.

15. Nelle attività di recupero e ripristino di siti e aree degradate da attività antropiche che comportano significative alterazioni della morfologia del suolo, deve essere privilegiato il ripristino morfologico delle forme del paesaggio preesistenti l'intervento. I procedimenti riguardanti il rilascio di pareri, permessi e autorizzazioni che prevedono il recupero e il ripristino del suolo devono tener conto della fattibilità tecnica ed economica del ripristino morfologico, da considerarsi come migliore tecnica possibile sovraordinata alle diverse alternative ammissibili. La disposizione non si applica nel caso l'attività antropica abbia originato, o dia origine a corpi idrici di superficie, ovvero non produca significative alterazioni morfologiche del suolo, oppure comporti costi non compatibili a carico del proponente. La disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge e a quelli di revisione, riesame, o variante di progetti già valutati alla medesima data.

16. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 16, dopo le parole <<del tipo di conduttori>> sono aggiunte le seguenti: <<, dei sostegni>>;

b) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41, le parole <<impianti attualmente attivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<impianti attualmente esistenti>>.

17. Al comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole <<all'Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia>>.

18. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 17, all'unità di bilancio 2.1.1.5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 2800 dopo le parole <<Corpo forestale regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia>>.

19. Al comma 3 bis dell'articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole <<lettera a)>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché agli impianti di tipo a) e b) se di società a partecipazione pubblica>>.

20. Al comma 58 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole <<del relativo canone>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'emissione o adeguamento della relativa concessione di derivazione e uso plurimo>>.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

Art. 3 norme urgenti in materia di gestione del territorio

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, quali la costruzione di impianti irrigui pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio, l'ammodernamento degli impianti irrigui, la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione e per la realizzazione di studi di fattibilità di interventi irrigui.>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 1, all'unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 6515 è sostituita dalla seguente: <<Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione>>.

3. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 7, lettera g), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e la disposizione di cui all'articolo 51 bis, comma 4, della legge regionale 14/2002, si applicano alle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica in forza di atti di delegazione amministrativa intersoggettiva emessi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012.

4. Per le delegazioni amministrative intersoggettive nei confronti dei Consorzi di bonifica assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012 continuano a operare le disposizioni relative alla liquidazione previste dai relativi atti di delegazione.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:

<<5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all'articolo 172, com-

ma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dalla Consulta d'Ambito su intesa degli enti interessati.>>.

6. All'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<e per l'accesso telematico alla banca dati>> sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.>>.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 15/2010, come inserito dal comma 6, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, l'importo di 150.000 euro a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.

9. Il finanziamento di cui al comma 8 viene disposto nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002. Il decreto di concessione fissa i termini di rendicontazione del finanziamento.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1078 e del capitolo 3803 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone".

11. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

12. Il comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), è sostituito dal seguente:

<<14 ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, è approvato con decreto del Presidente della Regione, da assumersi previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il diciottesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, non prima dell'1 gennaio 2015.>>.

13. Nel quadro dell'accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Zucchi-Lanfranco di Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al soggetto attuatore per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli".

15. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2012 le parole <<Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna>>.

16. Dopo il punto 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è aggiunto il seguente:

<<5 bis) urbanistica.>>.

17. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 43/1990 è inserita la seguente:

<<b bis) costituisce, ove necessario a perseguire gli scopi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente

legge, variante agli strumenti urbanistici, previo parere favorevole dell'Ente competente;>>.

18. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è inserito il seguente:

<<4 ter. Il provvedimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990 può modificare il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3.>>.

19. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituita dalla seguente:

<<d) ricevimento certificazioni energetiche e VEA;>>.

20. I commi 2 e 2 bis dell'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 sono sostituiti dai seguenti:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad ARES un contributo in conto esercizio a copertura delle spese sostenute in relazione alle attività istituzionali svolte. Una quota del contributo è finalizzata alla copertura dei costi per il personale. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società gli importi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 effettuate fino all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale e difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali e affari istituzionali, economici e fiscali generali), sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società medesima e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.>>.

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 ter, comma 1, della legge regionale 23/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l. contributi in conto capitale per spese di investimento dell'Agenzia medesima.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1419 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi in conto capitale per spese d'investimento ad ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile".

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede mediante storno dall'unità di bilancio 11.4.2.1192 e dal capitolo 1423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e dal bilancio per l'anno 2013.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sacile ai sensi dell'articolo 4, commi 13, 14 e 15, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione delle opere necessarie all'installazione nel territorio comunale di uno o più fontanelli d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento, anche qualora gli impianti per l'erogazione dell'acqua non siano acquistati dall'Ente ma forniti dalla ditta incaricata della gestione e manutenzione.

25. I commi 63, 64 e 65 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono sostituiti dai seguenti:

<<63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche, di organizzazione di convegni, nonché per le spese di missione e per partecipazione a corsi di formazione, nell'ambito delle attività di interesse dell'Osservatorio degli appalti.

64. I fondi di cui al comma 63 possono, altresì, essere destinati alla realizzazione di attività formative in materia di appalti e di normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, prestate a favore delle stazioni appaltanti.

65. Le spese di cui ai commi 63 e 64 possono essere disposte mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, dipendente in servizio presso la Direzione centrale competente per materia.>>.

26. Al comma 1 bis dell'articolo 37 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole <<è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui al presente articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<è consentita, in accordo alla normativa vigente, l'esecuzione di interventi>>.

27. Nella rubrica dell'articolo 37 bis della legge regionale 16/2002, le parole <<di manutenzione degli alvei>> sono sostituite dalle seguenti: <<sui corsi d'acqua>>.

28. Il comma 1 dell'articolo 37 bis della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli interventi di cui all'articolo 37, comma 1 bis, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoido sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte

degli strumenti urbanistici. Il materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).>>

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

Art. 4 norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti

1. Il comma 105 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

<<105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nelle finalità istituzionali dell'Ente beneficiario. Per detti interventi trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.>>

2. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;>>

b) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;>>

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

<<b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;>>

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

<<d bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;>>

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le modalità di computo di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli interventi realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009 la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<otto>>

7. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 58 della legge regionale 19/2009 dopo la parola <<ampliamento>> sono inserite le seguenti: <<anche in corpo distaccato>>

8. Al comma 21 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo le parole <<acquisto dell'immobile>> sono inserite le seguenti: <<o di arredi e attrezzature,>>

9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), tra le competenze attribuite alla Regione dall'1 gennaio 2008 per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, rientrano anche quelle di cui all'articolo 17, comma 7, lettera c), della legge regionale stessa.

10. Il comma 118 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:

<<118. Le domande per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a), vengono presentate nel periodo di sospensione dei mutui e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, e le istruttorie sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA entro i successivi novanta giorni nell'ambito di accordi finalizzati a

contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della Pubblica Amministrazione.>>.

11. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), gli obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica si riferiscono ad alloggi aventi destinazione d'uso residenziale come determinata dagli strumenti urbanistici comunali.

12. In via di interpretazione autentica, il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo ad almeno uno dei richiedenti le agevolazioni.

13. Il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo anche ai richiedenti le agevolazioni a sostegno dei canoni di locazione.

14. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 6/2003 è aggiunto il seguente paragrafo: <<I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo.>>.

15. All'articolo 16 della legge regionale 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<al momento del decesso del beneficiario>> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole <<o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari>> sono soppresse;

c) il comma 3 è abrogato.

16. All'articolo 17 della legge regionale 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.>>;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.>>.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

18. L'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a trasferire al Comune di Trieste le quote di propria spettanza, in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Trieste n. R.G.479/2011 e n. R.G. 64/2012 inerenti l'applicazione delle norme in materia di sostegno alle locazioni come definito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/2003.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 9697 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti da sentenze del Tribunale di Trieste in materia di applicazione di norme in materia di sostegno alle locazioni".

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 9687 del medesimo stato di previsione della spesa.

22. Al comma 117 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole <<Beata Vergine Maria Addolorata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Madonna Addolorata>>.

23. In relazione al disposto di cui al comma 22 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5053 nella denominazione del capitolo 3468 le parole <<Beata Vergine Maria Addolorata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Madonna Addolorata>>.

24. Il comma 99 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 è sostituito dal seguente:

<<99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale;

b) alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti.>>.

25. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera a), della legge regionale 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3417 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale".

26. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera b), della legge regionale 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3418 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti".

27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, corrisponde a parte delle somme non impegnate al 31 dicembre 2012 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2013, n. 77 (Legge regionale 21/2007, articolo 31, commi 2, 3 e 6 - trasferimento somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2012 relative a capitoli regionali, mutuo e fondi del personale).

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 del medesimo stato di previsione della spesa.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie del Comune.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie - ricorso al mercato finanziario".

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

34. Al fine di favorire l'acquisizione della prima casa da parte di soggetti acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati da cooperativa edilizia, nei cui confronti sia stato assunto un provvedimento di revoca dell'anticipazione regionale concessa ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con obbligo degli acquirenti di restituzione del contributo medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire i contenziosi con gli obbligati e accettare, in via di transazione, un rimborso pari all'85 per cento dell'importo dovuto in linea capitale, a fronte di formale richiesta di definizione da parte degli interessati medesimi. La richiesta degli interessati deve pervenire entro il 20 maggio 2013, termine ultimo per la proposizione dell'appello, alla struttura regionale competente in materia di edilizia, che vi provvede nei successivi novanta giorni.

35. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 75/1982, alle seguenti condizioni:

a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;

b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;

c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.

36. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 35, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia dei diritti di credito.

37. Le disposizioni dei commi 35 e 36 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.

38. I termini di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, si intendono automaticamente prorogati per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 14 della legge regionale 27/2012, in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale.

39. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è aggiunta la seguente:

<<d bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza.>>.

40. Il Comune di Sutrio è autorizzato a modificare la destinazione d'uso di una parte dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia, realizzato con contributo concesso ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 1/2005, e dell'articolo 4, commi 26, 27 e 28, della legge regionale 15/2005, al fine di poterla destinare ad asilo nido.

41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.

Art. 5 norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie

1. All'articolo 6, comma 171, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole <<cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici>>.

2. All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 224 dopo le parole <<restauro e promozione>> sono inserite le seguenti: <<, da realizzarsi nell'anno 2013>>;

b) al comma 225 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 28 febbraio 2014.>>.

3. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 41 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono abrogati.

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è autorizzata la spesa di 86.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 5339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. I commi 307 e 308 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Piccolo Teatro della Città di Udine, di Udine, un contributo straordinario per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Piccolo Teatro della città di Udine per l'attività istituzionale e la realizzazione di eventi".

10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5051 e dal capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2013, all'associazione Oikos Onlus di Udine un contributo straordinario di 5.000 euro, a copertura delle spese sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese gestionali e amministrative, nonché le spese per il personale dedicato al progetto.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.

13. Il contributo di cui al comma 11 non è cumulabile con altri contributi concessi per la realizzazione della medesima iniziativa.

14. Il procedimento di cui al comma 11 si conclude entro centottanta giorni.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 2069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Oikos Onlus di Udine a copertura delle spese sostenute per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta".

16. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia un ulteriore incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria.

18. Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 17 sono trasferite all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e i contributi medesimi sono concessi ed erogati con le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al 50 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive di domanda di concessione di contributo corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto delle spese sostenute. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;

b) una seconda quota, pari al 30 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del primo semestre di attività, di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario che riporti le spese sostenute redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive, relativi al primo semestre di attività. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;

c) una terza quota pari al 20 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 100.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e la Regione di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di svolgimento del progetto e di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie.

19. Al fine della rendicontazione degli incentivi di cui al comma 17, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio attività ricreative e sportive una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

20. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 18 e 19, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del progetto Movimento in 3S, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

21. Alle finalità previste dal comma 17 si provvede con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 e sull'unità di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo 6747 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

22. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è inserito il seguente:

<<3 bis. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.>>.

23. La disposizione di cui al comma 22 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Al comma 11 bis dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la parola: <<ammessa>> è sostituita dalla seguente:<<ammissibile>>.

25. La disposizione di cui al comma 24 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 34 la parola <<perentorio>> è soppressa;

b) al comma 34 le parole <<il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati già ultimati, a fissare il termine di rendicontazione entro il 31 dicembre 2014>>;

c) dopo il comma 34 è inserito il seguente:

<<34 bis. I nuovi termini di inizio, di ultimazione e di rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del comma 34, possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni.>>.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:

a) al Comune di Polcenigo, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento denominato Miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;

b) al Comune di Sauris, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento denominato Costruzione maneggio provvisto di copertura;

c) all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2006 per il finanziamento dell'intervento denominato Recupero adeguamento spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco;

d) al Comune di Zuglio ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2008, per il finanziamento dell'intervento denominato Completamento degli impianti sportivi comunali.

28. L'Amministrazione regionale provvede alla conferma dei contributi di cui al comma 27 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

29. Per le finalità di cui al comma 27, i beneficiari ivi indicati presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo.

30. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 29 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

31. Al comma 3 dell'articolo 6 bis della legge regionale 8/2003 le parole <<dalla data di>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal termine fissato o prorogato per la>>.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo annuo decennale assegnato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, al Comu-

ne di Azzano Decimo con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2451 (Contributi per l'impiantistica sportiva), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso da quello ivi previsto e denominato Costruzione di una palestra scolastica.

33. Per le finalità di cui al comma 32, il Comune di Azzano Decimo presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:

- a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;
- b) preventivo di spesa.

34. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori nonché di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

35. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/2003, per investimenti realizzati da società e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, si intendono anche quelli realizzati su impianti sportivi di proprietà comunale.

36. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili e che operano in modo continuativo in tale ambito contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.>>.

37. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.1.1088 nella denominazione del capitolo 6041 le parole <<alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis, articolo 18 legge regionale 3 aprile 2003 n. 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili>>.

38. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 6158 le parole <<alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis, articolo 18 legge regionale 3 aprile 2003 n. 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili>>.

39. Alla legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 dell'articolo 2 le parole <<sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<beni e attività culturali della direzione centrale competente in materia di cultura>>;

b) al comma 12 dell'articolo 4 le parole <<cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici>>;

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16 le parole <<cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività produttive>>;

2) al comma 28 le parole <<5.1.1.1090>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.1.2.1090>>;

3) al comma 36 le parole <<cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività produttive>>;

4) al comma 149 le parole <<la realizzazione della doppia copertura dei campi da tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<la sostituzione della copertura di due campi da tennis, nonché per il rifacimento del campo di gioco in materiale sintetico e per la realizzazione della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis>>;

5) al comma 150 le parole <<centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 giugno 2013>>;

6) i commi da 158 a 160 sono abrogati;

7) alla lettera o) del comma 222 le parole <<anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso>> sono soppresse;

8) dopo il comma 222 è inserito il seguente:

<<222 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta

regionale, i contributi già concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.>>;

9) al comma 223 le parole <<al comma 222, i beneficiari ivi indicati>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 222 e 222 bis, i beneficiari indicati al comma 222>>;

10) al comma 341 le parole <<e al servizio competenti in materia di beni e attività culturali>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di attività produttive>>;

11) al comma 391 le parole <<infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici>> sono sostituite dalle seguenti: <<cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie>>.

40. Sono fatte salve le domande già presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 13, dell'articolo 4, comma 12, dell'articolo 6, commi 16, 36, 341 e 391, della legge regionale 27/2012.

41. In relazione al disposto di cui al comma 39, lettera c), punto 4), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 5848 le parole <<per la realizzazione della doppia copertura dei campi di tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la sostituzione della copertura di due campi da tennis nonché per il rifacimento del campo di gioco e per la realizzazione della copertura di un ulteriore campo da tennis>>.

42. La Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), costituita con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 270 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Costituzione), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

43. Il contributo ventennale assegnato alla Parrocchia Abbazia di santa Maria di Sesto al Reghena ai sensi dell'articolo 6, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è determinato, fermo restando l'ammontare massimo di 50.000 euro annui, nell'importo annuo pari al 7 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

44. Al comma 1 dell'articolo 306 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), le parole <<lettera p)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera g)>>.

45. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 è inserito il seguente:

<<2 bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di liquidazione di un acconto sino all'80 per cento del contributo concesso, adottato all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle iniziative progettuali finanziate.>>.

46. La Regione al fine di favorire la concertazione tra i vari soggetti coinvolti nella valorizzazione del sito seriale UNESCO "I Longobardi in Italia. Centri del potere (568-774 d.C.)", inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, si avvale di un Comitato composto da:

a) assessore regionale alla cultura o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) Sindaco del Comune di Cividale, con funzioni di Vicepresidente;

c) assessore regionale al turismo, o suo delegato;

d) il direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia;

e) il direttore di Turismo FVG;

f) il parroco di S. Maria Assunta di Cividale, o suo delegato;

g) un rappresentante dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO, scelto dall'assessore regionale alla cultura.

47. Partecipano ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, i dirigenti regionali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici).

48. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di cultura. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente.

49. Il Comitato formula indirizzi e proposte:

a) sugli accordi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 34/2007 che interessano il sito di cui al comma 46;

b) sugli interventi di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46;

c) sulla stipula di accordi di programma, da parte dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46.

50. Le iniziative di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46 sono curate per conto della Regione dall'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia che assicura ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46, il supporto tecnico scientifico,

nonché la consulenza per la realizzazione dei relativi interventi.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso al Comune di Villa Santina ai sensi della legge regionale 8/2003 e a valere su fondi 2004 per la realizzazione dell'intervento denominato Completamento palestra comunale a favore della realizzazione del diverso intervento denominato Miglioramento funzionale della palestra comunale e relativa area di pertinenza, già parzialmente realizzato.

52. Per le finalità di cui al comma 51, il Comune di Villa Santina presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

53. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 52 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

54. Al comma 325 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012 le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 2013>>.

55. Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010, dopo le parole <<non si applicano>> sono inserite le seguenti: <<al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituito ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002),>>.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste un contributo di 15.000 euro per la realizzazione della manifestazione Carnevale Carsico.

57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport a Prata di Pordenone, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009, fra la Regione e i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini, facenti parte dell'Associazione intercomunale Sile, è fissata, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, al 31 dicembre 2014.

60. Al comma 34 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), le parole <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario che il predetto soggetto stipuli>> sono soppresse.

61. Il comma 35 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2009 è sostituito dal seguente: <<35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002.>>.

62. Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<Per promuovere la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-orientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico>>;

b) le parole <<aventi a oggetto l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej Litwornia>> sono sostituite dalle seguenti: <<e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini>>.

63. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 62, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5054 la denominazione del capitolo 5294 è sostituita con la seguente: <<Contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e per il completamento della catalogazione della Sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini>>.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 80.000 euro, concesso all'Università di Udine, destinandolo alle finalità di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 62. Il decreto del direttore centrale fissa il termine per la presentazione della rendicontazione.

65. Relativamente alle domande di contributo per attività culturali accolte e finanziate nel 2012 ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell'ar-

articolo 6, comma 40, della legge regionale 22/2010, della legge regionale 68/1981, della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nonché quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale 18/2011 e dalla legge regionale 14/2012 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 30 giugno 2013. Conseguentemente il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 settembre 2013.

66. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, le somme disponibili o prive di possibilità di impegno, destinate all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso scorrimento graduatorie -, come individuate e assegnate alle competenti direzioni centrali, con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), per un importo pari a 1.924.180,10 euro, al fine di garantire continuità, sono attribuite in deroga all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), al Programma operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013 che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale.

67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

68. All'onere di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 67, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

69. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo, dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 9600 del medesimo stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2013, n. 214 (Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2012 relative ad assegnazioni statali e a cofinanziamenti di progetti statali e comunitari).

70. Al fine di dare sollievo alla grave emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica nel territorio regionale, la somma di 300.000 euro relativa al decreto di impegno del 23 agosto 2012 n. 1667 del direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali già assegnata al fondo POR FESR 2007-2013 per lo sviluppo competitivo delle PMI - azione 1.2.A), è destinata alle finalità previste dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo o sul fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

71. In relazione al disposto di cui al comma 70 sono previste entrate per 300.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Rientri dal Fondo POR FESR 2007-2013 - fondi regionali".

72. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'entrate previste dal comma 71 il direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali effettua il pagamento delle somme relative al decreto di impegno di cui al comma 70, con commutazione in entrata a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

73. Per le finalità del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, modificato con decisione della Commissione europea C(2012) 1889 del 21 marzo 2012, che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

74. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:

<<6 bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare.>>.

75. Relativamente alle domande di contributo per attività sportive accolte e finanziate nel 2012 ai sensi della legge regionale 8/2003, dell'articolo 15, commi da 8 a 11, della legge regionale 17/2008, nonché quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale 18/2011 e dalla legge regionale 14/2012, il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 aprile 2013.

76. All'articolo 15 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 23 le parole <<dal 2012 al 2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal 2012 al 2015>>;
 b) al comma 24 le parole <<l'anno 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'anno 2013>>;
 c) al comma 24 la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<quattro>>.

77. La tabella Q relativa all'articolo 6, comma 65, della legge regionale 27/2012 è sostituita con la seguente tabella:

TABELLA Q	
Legge regionale 5 febbraio 1992 n. 4 (Legge finanziaria 1992) - articolo 35 - Organismi associativi	
BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
1. Associazione delle comunità istriane	€ 42.000,00
2. Unione degli Istriani	€ 45.000,00
3. Associazione Giuliani nel mondo	€ 24.375,00
4. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato di Trieste	€ 23.250,00
5. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine	€ 14.625,00
6. Società istriana di Archeologia e Storia patria	€ 13.875,00
7. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia	€ 11.250,00
8. Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati	€ 10.875,00
9. Circolo di Cultura Istroveneta "Istria"	€ 7.500,00
10. Associazione libero Comune di Pola in esilio	€ 4.500,00
11. Delegazione di Trieste libero comune di Zara in esilio	€ 4.500,00
12. Fondazione scientifico culturale Rustia Traine	€ 3.750,00
13. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone	€ 3.000,00
14. Associazione Francesco Patrizio della Comunità Chersina	€ 1.500,00
TOTALE CAPITOLO 5303	€ 210.000,00

78. La tabella R relativa all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 27/2012 è sostituita con la seguente tabella:

TABELLA R		
Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico)		
A) articolo 1, comma 1 - Contributo a sostegno dell'attività svolta dal soggetto gestore del Polo SBN nella regione a favore della rete bibliotecaria regionale (Lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.Reg. 30 settembre 2008, n. 0262/Pres. - Convenzione posizione n. 57/CONV dd. 22 luglio 2009)		
ENTE	CONTRIBUTO 2013	
Università degli Studi di Trieste	€ 15.000,00	
B) articolo 11 - Biblioteche riconosciute di interesse regionale (ex DGR n. 843 dd. 8 aprile 2009 e DGR n. 890 dd. 20 maggio 2011)		
ENTE GESTORE	BIBLIOTECA	CONTRIBUTO 2013
1 Seminario Teologico Centrale di Gorizia	Biblioteca pubblica del Seminario Teologico Centrale di Gorizia	€ 12.000,00

2	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN)	Biblioteca scientifica e per i Pazienti	€ 4.500,00
3	Parrocchia San Nicolò Vescovo - Sacile	Biblioteca di Studi Biblici	€ 6.000,00
4	Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone	Biblioteca del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone	€ 12.000,00
5	Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus- Sezione provinciale di Pordenone	Biblioteca del libro parlato "Marcello Mecchia"	€ 9.000,00
6	Centro Culturale Italo Tedesco di Trieste-Goethe Zentrum Triest	Biblioteca del Centro	€ 4.500,00
7	Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste	Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste	€ 7.500,00
8	Seminario Vescovile di Trieste	Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste	€ 12.000,00
9	Arcidiocesi di Udine	Biblioteche Storiche Delfiniana e Bartoliniana	€ 7.500,00
10	Comune di San Daniele del Friuli	Civica Biblioteca Guarneriana	€ 10.500,00
11	Seminario Arcivescovile "B. Luigi Scrosoppi" di Udine	Biblioteca del Seminario Arcivescovile "P.Bertolla"	€ 12.000,00
12	Società Filologica Friulana - Udine	Biblioteca della Società	€ 6.000,00
C) articolo 12 - Sistemi bibliotecari (ex. D.P.Reg. 0142/Pres./2007, DGR n. 126/2010, DGR n. 2390/2010 e DGR 2483/2011)			
	ENTE GESTORE / BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA	SISTEMA BIBLIOTECARIO	CONTRIBUTO 2013
1	Consorzio Culturale del Monfalconese/Biblioteca del Consorzio	Sistema bibliotecario della provincia di Gorizia	€ 36.000,00
2	Comune di Pordenone/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario urbano	€ 31.500,00
3	Comune di Spilimbergo/Biblioteca civica "B. Partenio"	SE.BI.CO - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese	€ 19.500,00
4	Comunità Montana del Friuli Occidentale/dipendente biblioteca	BiblioMP - Biblioteche della Montagna Pordenonese	€ 21.000,00
5	Comune di Cervignano del Friuli/Biblioteca civica	SBBF - Servizio bibliotecario del Basso Friuli	€ 22.500,00
6	Comune di Codroipo/Biblioteca comunale	Sistema bibliotecario del Medio Friuli	€ 25.500,00
7	Comune di San Giorgio di Nogaro/Biblioteca comunale	SBI - Servizio bibliotecario intercomprensoriale di San Giorgio di Nogaro	€ 22.500,00
8	Comune di Tolmezzo/Biblioteca comunale	Sistema bibliotecario della Carnia	€ 21.000,00
9	Comune di Udine/Biblioteca civica "V. Joppi"	Sistema bibliotecario Hinterland udinese	€ 39.000,00
10	Comune di Trieste/Biblioteca civica "A. Hortis"	Sistema bibliotecario urbano	€ 34.500,00
11	Comune di Casarsa della Delizia/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario della Pianura pordenonese	€ 22.500,00
12	Comune di Cividale del Friuli/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario del Cividalese	€ 19.500,00
13	Comune di Gemona del Friuli/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	€ 19.500,00
14	Comune di Latisana/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario della Bassa friulana occidentale	€ 12.000,00
D) articolo 13, comma 1, lettera h) - Prestito interbibliotecario			
	Ente gestore		Contributo 2013
	Provincia di Udine		€ 10.500,00
E) articolo 17, comma 2 - Contributo all'Associazione italiana biblioteche			
	Ente		Contributo 2013
	AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG		€ 4.500,00
	TOTALE CAPITOLO 5250		€ 480.000,00

79. Relativamente agli interventi in materia di attività culturali di cui alla Tabella E di cui al comma 80 per i contributi che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale 27/2012, in

alternativa all'inoltro di nuova domanda da far pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è possibile presentare, entro lo stesso termine, integrazione alla precedente domanda e ai relativi allegati.

80. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.

81. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.

Art. 6 norme urgenti in materia d'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia

1. In deroga al disposto dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), agli alunni indicati come destinatari degli interventi dall'articolo 2 della medesima legge regionale 14/1991, limitatamente all'anno scolastico 2012-2013, sono concessi assegni di studio nei limiti e alle condizioni previsti dai commi da 2 a 8.

2. La misura massima degli assegni di studio di cui al comma 1 è pari a 1.455 euro per gli alunni della scuola primaria, a 2.050 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e a 2.880 euro per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

3. La misura massima indicata al comma 2 è ridotta al 75 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 31.450 euro e 47.150 euro e al 50 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 47.150 euro e 62.900 euro.

4. Per reddito familiare complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno.

5. Ai fini della determinazione dell'importo del reddito familiare complessivo, come definito al comma 4, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a 6.000 euro.

6. Ferme restando le misure percentuali di cui al comma 3, in caso di risorse disponibili inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'entità degli assegni è proporzionalmente ridotta in misura uguale per tutti i richiedenti.

7. Il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui al comma 1 è fissato al 30 aprile 2013.

8. Per la gestione dei procedimenti contributivi finalizzati alla concessione ed erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1 rimane ferma la competenza delle amministrazioni provinciali, nei confronti delle quali continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991, sono inseriti i seguenti:

<<1.1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta.

1.1.1. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 1.1 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la patria potestà, dell'alunno beneficiario del contributo.>>.

10. Dopo il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

<<59 bis. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 59 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002.>>.

11. Al comma 94 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2012, dopo le parole <<dalla Regione>> sono inserite le seguenti: <<, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici)>>.

12. Limitatamente agli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, accedono ai servizi di ristorazione erogati dagli enti preposti alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario della Regione alle stesse condizioni previste per gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

13. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 12 fanno carico unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. A decorrere dalla data di scadenza degli incarichi di Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), le funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti suddetti sono attribuite, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, commi da 1 a 4, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, a due dirigenti del ruolo unico regionale, che le esercitano fino al completo espletamento degli adempimenti di cui al comma 4 dell'articolo stesso, rivestendo cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti, nonché ai Direttori dei rispettivi enti.

15. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005, le parole <<Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata.>> sono soppresse.

17. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005, dopo le parole <<protetta da rischi infornistici.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle cinque ore, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.>>.

18. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di contributo ai soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo ai soggetti gestori dei nidi d'infanzia finalizzato al contenimento delle rette - anno scolastico 2011-2012".

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.1.1140 e dal capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole <<esprimere parere>> sono inserite le seguenti: <<ai sensi dell'articolo 14, comma 6, nonché>>;

b) al comma 2 dell'articolo 24, le parole <<all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell'esecuzione della revisione>> sono sostituite dalle seguenti: <<effettuate dalla Direzione>>;

c) al comma 1 dell'articolo 32, dopo le parole <<dei principi cooperativi>> sono inserite le seguenti: <<nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso.>>;

d) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

<<3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonché del numero delle cooperative associate.>>.

22. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 27/2007 a favore delle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge medesima, si applica la normativa regionale vigente al 31 dicembre 2012.

23. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per rispondere a specifiche esigenze delle zone ad alta densità abitativa individuate ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad

alta tensione abitativa), i Comuni possono consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 dicembre 2013, di servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 20/2005, anche in deroga ai requisiti dell'articolo 39, comma 5, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi).

24. Il termine per presentare la domanda di contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge regionale 27/2012 è riaperto sino al 30 giugno 2013.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

27. Per le finalità previste dal comma 25 autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3302 e del capitolo 4833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto di ricerche economiche e sociali Friuli Venezia Giulia IRES FVG per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia".

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. All'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 216 le parole <<contributo di 25.000 euro a ristoro delle passività pregresse>> sono sostituite dalle seguenti: <<contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere>>;

b) al comma 217 dopo le parole <<spese sostenute>> sono inserite le seguenti: <<e da sostenere>>.

30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.

Art. 7 norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale

1. Alla lettera b) del comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole <<lavoratori socialmente utili>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)>>.

2. Alla lettera b) del comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 dopo le parole <<lavoratori socialmente utili>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 27/2012>>.

3. Al punto 1 della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo la parola <<utili>> sono aggiunte le seguenti: <<e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)>>.

4. Il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2008 è abrogato.

5. Dopo il primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La Regione recepisce con regolamenti gli accordi e le intese Stato Regioni in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.>>.

6. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), le parole <<secondo i criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla Giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all'articolo 2, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata>>.

Art. 8 norme urgenti in materia di sanità pubblica

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

<<2 bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Dire-

zione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.>>.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 le parole <<del comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei commi 2 e 2 bis>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 le parole <<della deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle deliberazioni>> e le parole <<edili e impiantistici>> sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 le parole <<nel comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei commi 2 e 2 bis>>.

5. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), è abrogato.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo la parola <<sede>> sono inserite le seguenti: <<legale o operativa>>.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2012 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.>>.

8. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:
<<1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.>>.

9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2012 le parole <<di ricovero e custodia>> sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 20/2012 dopo le parole <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<e di cui all'articolo 23, comma 2>>.

11. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), le parole <<anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà>> sono soppresse e dopo la parola <<familiari>> sono inserite le seguenti: <<anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà>>.

12. Ferma restando l'attuazione dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in considerazione della peculiarità dei settori di intervento assistenziale e di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, presso ciascuno dei due istituti permane il comitato etico di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano).

Art. 9 norme urgenti in materia di protezione sociale

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:
<<2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.>>.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 6/2006 è inserito il seguente:
<<7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2 bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

3. Al comma 25 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole <<fatto salvo il mantenimento di quello oggettivo fino alla scadenza del vincolo apposto>> sono sostituite dalle seguenti: <<e oggettivo, fatto salvo il mantenimento della nuova destinazione d'uso nell'ambito dei servizi socioassistenziali e sociosanitari fino alla scadenza del vincolo apposto>>.

4. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

<<12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del progetto di riconversione, sottoscritto tra i rappresentanti legali dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Santa Maria la Longa, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e del Consorzio per l'Assistenza Medico Psi-

copedagogica di Cervignano del Friuli, contenente la descrizione delle attività e degli interventi previsti, la definizione dei tempi di attuazione, la quantificazione dei costi previsti e l'individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti.>>.

5. I commi 21 e 22 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:

<<21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.>>.

6. In applicazione del disposto di cui al comma 21 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.1.2.1138 la denominazione del capitolo 4079 è sostituita dalla seguente: <<Contributi annui costanti all'Arcidiocesi di Udine a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili>>.

7. I commi 173 e 174 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:

<<173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa un contributo di annui 5.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo.

174. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.>>.

8. In relazione al disposto di cui al comma 173 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.7.2.3390 la denominazione del capitolo 4082 è sostituita dalla seguente: <<Contributo pluriennale all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo>>.

9. L'articolo 14 quater della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), come aggiunto dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005 e modificato dall'articolo 10, comma 10, della legge regionale 17/2008, è abrogato.

10. Per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, la documentazione relativa alla certificazione di invalidità può essere presentata ai Comuni dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento entro l'1 luglio 2013.

11. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, da soggetti che siano successivamente deceduti, si prescinde dalla dimostrazione della situazione economica equivalente. In tali casi, ai fini della collocazione in graduatoria, è attribuito il punteggio massimo previsto per la valutazione di tale criterio.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, riconosciuta dall'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, un contributo straordinario di 55.000 euro per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive da applicare in materia di interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 4864 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive degli interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito".

14. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

15. Il comma 71 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è sostituito dal seguente:

<<71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la riqualificazione del Centro di aggregazione giovanile, ivi compresi i lavori di cablaggio e messa in rete del sistema e per l'acquisto di arredi e attrezzature informatiche.>>.

16. Il comma 119 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:

<<119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002.>>.

17. Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), le parole <<entro dodici mesi dal decreto di concessione>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine di presentazione del rendiconto>>.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

Art. 10 norme urgenti in materia di funzione pubblica

1. La Regione può prevedere nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, ai fini della progressione di carriera del personale regionale, una riserva di posti per il personale medesimo non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Regione può altresì prevedere, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle categorie:

a) una riserva di posti, nel limite massimo del 25 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione, nonché, per una sola tornata concorsuale, a favore del personale che abbia maturato detto requisito minimo di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera a), nonché di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, presso la Regione, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati;

c) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'idoneità conseguita in pubblici concorsi banditi dalla Regione per l'accesso alla categoria e al profilo professionale messo a concorso.

3. I termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni, fissati con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), continuano ad applicarsi fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale o degli organi di governo degli enti regionali di determinazione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/2012.

5. In relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'articolo 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avviene salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa.

6. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<, d'intesa con l'Avvocato della Regione,>> sono soppresse e le parole <<tenuto conto della tariffa professionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulla base dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determi-

nazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), fino alla emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)>>;

b) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera a), è inserito il seguente:

<<2 bis. Nelle more della adozione del regolamento di cui al comma 2, e in via transitoria fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia 140/2012, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2000, n. 231 (Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000). Per il periodo successivo, e fino all'emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 247/2012, il compenso è stabilito nella misura corrispondente ai parametri numerici minimi indicati quale valore di liquidazione per ciascuno scaglione dal decreto del Ministro della giustizia 140/2012, ed è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 231/2000.>>.

7. Il primo periodo del comma 33 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente: <<La struttura direzionale di cui al comma 28 fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite.>>.

8. In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 14, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), per le Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e per gli enti del Servizio sanitario della Regione, la disciplina ivi prevista costituisce, in coerenza e logica continuità con il disposto di cui all'articolo 12, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

9. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole <<La modalità intercomunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La mobilità>>.

10. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4, 9 e 10 dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

b) i commi 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

11. All'articolo 15 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 la parola <<2014>> è sostituita dalla seguente: <<2015>>;

b) al comma 24 la parola <<2012>> è sostituita dalla seguente: <<2013>> e la parola <<cinque>> dalla seguente: <<quattro>>.

12. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:

<<1 ter. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate solo sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e successive modifiche, fino all'emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ovvero solo sulla base delle tariffe professionali in precedenza vigenti, laddove applicabili.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti di dipendenti regionali.>>.

13. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come inseriti dal comma 12, si applicano anche nei procedimenti di rimborso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), dopo le parole <<degli enti>> è aggiunta la parola: <<stessi>>.

15. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<4. L'accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel SpA decade con effetto dall'approvazione del Pro-

gramma triennale 2014-2016, fatte salve le attività previste nei documenti di attuazione del Programma triennale 2013-2015.>>.

16. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 14 le parole <<e di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio>>;

b) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione può riservare al personale regionale una quota di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.>>;

c) al comma 1 dell'articolo 15 le parole <<e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna>> sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 16 le parole <<e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna>> sono soppresse;

e) al comma 1 dell'articolo 17 le parole <<e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna>> sono soppresse;

f) al comma 2 dell'articolo 18.1 le parole <<nonché quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna.>> sono soppresse;

g) l'articolo 18 bis, come inserito dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 20/2002, è abrogato.

Art. 11 norme in materia di autonomie locali

1. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: <<Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente:

<<1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.>>.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006, come inserito dal comma 2, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2013.

4. All'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 10 le parole <<entro il 31 luglio>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013>>;

b) alla lettera b) del comma 10 le parole <<70 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 per cento>> e le parole <<30 per cento>> dalle seguenti: <<50 per cento>>;

c) al comma 21 le parole <<assegnato per l'anno 2012 un fondo>> sono sostituite dalle seguenti: <<assegnato per l'anno 2013 un fondo>>.

5. All'articolo 14 della legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 1, commi da 454 a 458, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. La Regione riconosce agli enti locali, oltre a quanto previsto dal comma 4, ulteriori spazi finanziari fino a un massimo di 25 milioni di euro che sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all'esito dell'accordo Stato - Regione e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale.>>;

c) i commi 3, 5 e 8 sono abrogati;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente locale definito ai sensi del comma 1, lettera a), è rideterminato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresì, i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica.>>;

e) al primo periodo del comma 7 le parole <<dei commi 3 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<del comma 6>>;

f) al comma 7 le parole <<e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato>> sono soppresse;

g) i commi 36 e 37 sono abrogati.

6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, lettera d), è approvata, per il 2013, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. In attuazione degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 18/2011, nell'articolo 12, comma 13, della legge regionale 17/2008, come sostituito dall'articolo 18, comma 8, della legge regionale 18/2011, nell'articolo 12, commi 16 e 17, della legge regionale 17/2008, nonché nell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 27/2012, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006 si applica a decorrere dall'1 ottobre 2013.>>.

9. La restituzione del valore delle decurtazioni e dei recuperi dell'incentivo ordinario individuato in attuazione dei criteri contenuti nel Piano di valorizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006 può essere compensata, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra le amministrazioni partecipanti all'aggregazione sovracomunale:

a) a richiesta del Comune che era capofila della disciolta associazione intercomunale o del Comune sede della disciolta Unione di comuni, a valere sui fondi di parte corrente spettanti al Comune medesimo e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;

b) a richiesta del Comune capofila dell'associazione intercomunale o dell'Unione di comuni e qualora la forma associativa abbia concluso gli anni di incentivazione previsti, a valere sui fondi di parte corrente spettanti rispettivamente al Comune capofila o al Comune sede dell'Unione e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

10. Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, le parole <<15 ottobre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 ottobre 2014>>.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

12. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), non si applicano ai Comuni per gli acquisti, finanziati dalla Regione, di mezzi per la protezione civile.

13. La tempistica relativa all'intervento di viabilità montana e ciclabile di competenza della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 23 aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato in data 14 settembre 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio 2012 e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013.

14. La tempistica relativa all'intervento di messa a norma, manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissata, per l'inizio lavori, al 31 dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre 2013 e, per la rendicontazione, al 30 giugno 2014.

15. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis Segretario

1. In alternativa alla figura del Direttore, lo statuto dell'Unione montana può prevedere la nomina, da parte del Presidente, del segretario il quale svolge per l'Unione montana, oltre alle funzioni spettanti al Direttore di cui all'articolo 10, le funzioni precedentemente attribuite al segretario all'interno della Comunità montana, compresa quella di ufficiale rogante.

2. Il segretario dell'Unione montana è scelto preferibilmente tra i segretari dei Comuni a essa aderenti.>>.

16. L'articolo 29 della legge regionale 14/2011 è abrogato.

17. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006, è inserito il seguente:

<<5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni

di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.>>.

18. Dopo il numero 1 ter) della lettera a) del comma 16 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è aggiunto il seguente:

<<1 quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori.>>.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo a favore dell'ANCI di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), da utilizzare per spese di funzionamento e di personale già sostenute o da sostenere nell'anno in corso.

20. La struttura regionale competente conferma con decreto il contributo di cui al comma 19 e fissa i nuovi termini per la rendicontazione.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

Art. 12 norme urgenti in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali

1. A decorrere dal mese in cui entra in vigore la presente legge e sino alla costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura è interrotta la corresponsione dei contributi e l'erogazione dei finanziamenti ai gruppi consiliari ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), e 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. In forza dell'interruzione prevista dal comma 1, ai gruppi consiliari non spettano le rate mensili dei contributi e finanziamenti di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 relative al periodo d'interruzione.

3. Al fine di garantire, in termini di efficacia ed efficienza, la realizzazione degli interessi perseguiti dall'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, la Regione dà attuazione all'istituto della certificazione del credito in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 (Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni), e secondo quanto disposto dal comma 4 al comma 7.

4. Per le finalità previste dal comma 3 sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni ivi richiamate l'Amministrazione regionale e gli enti locali della Regione.

5. Ai fini di cui al comma 3 è ammessa l'istanza di certificazione dei crediti derivanti da contratti di appalto di lavori e di forniture di beni e servizi.

6. Ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, il credito certificato può essere ceduto, pro solvendo o pro soluto, a istituti di credito e a intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente, ancorché il contratto di appalto di lavori e di forniture di beni e servizi abbia espressamente escluso la cedibilità del credito.

7. Al fine di monitorare l'applicazione dell'istituto della certificazione dei crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire una banca dati dei crediti certificati, secondo modalità definite con deliberazione giuntaale.

8. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:

<<6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.>>.

9. L'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato
1. In ottemperanza all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Direttore centrale competente in materia di affari europei e, nel settore agricolo e forestale, il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole provvedono alla notifica preventiva alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato, alle comunicazioni degli aiuti di Stato in esenzione da tale obbligo ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi

solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggetti all'obbligo di notifica, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.

4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti aiuti di Stato, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti di Stato. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione per l'invio al Direttore centrale competente ai fini della notifica, ai sensi del comma 1. Conseguentemente, a eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame della Commissione europea.

5. I disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia.

6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati delle schede tecniche di cui al comma 5.

7. Le schede tecniche di cui ai commi 5 e 6, nonché i moduli di notifica e le schede di informazioni complementari necessari per le notifiche di cui al comma 1, sono compilati a cura della struttura consiliare o giunta competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.>>.

10. All'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<a far data dall'1 gennaio 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 28/2007.>>;

c) al comma 2 le parole <<dal comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai commi 1 e 1 bis>>.

11. A fronte di finanziamenti a titolo di anticipazioni connessi alla cessione pro soluto di crediti non prescritti e certificati dagli enti territoriali debitori, concessi da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e dalle banche a essa convenzionate a favore di imprese appaltatrici aventi sede legale o almeno un'unità operativa sul territorio regionale, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzata a concedere alle imprese richiedenti un contributo per un importo corrispondente agli interessi maturati dalla data di erogazione dell'anticipazione alla data del pagamento da parte dell'ente territoriale.

12. Il contributo è concesso e liquidato da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

13. Per le finalità previste dai commi 11 e 12 l'Amministrazione regionale trasferisce apposite risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.

14. Il regolamento attuativo di quanto previsto dai commi da 11 a 13 è predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2013, di cui 200.000 euro destinati a favore delle imprese localizzate nel territorio classificato montano ai sensi della legge regionale 33/2002, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 2082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento di risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA per la concessione alle imprese di contributi corrispondenti agli interessi maturati su anticipazioni connesse alla cessione pro soluto di crediti certificati dagli enti territoriali debitori".

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 per complessivi 700.000 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa

del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

<u>UBI</u>	<u>capitolo</u>	<u>importo</u>
11.3.1.1184	1452	100.000
10.4.1.1171	1533	200.000
11.3.1.1185	9670	200.000
10.5.1.1176	9680	200.000

17. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 1114 del medesimo stato di previsione della spesa.

Art. 13 copertura finanziaria

1. Alle maggiori spese per le quali non è prevista autonoma copertura pari a complessivi 3.666.216,04 euro per l'anno 2013, corrispondenti:

- a) per 2.296.016,04 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 1, commi 3, 7, 8, 9 e 33;
 - b) per 400.000 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 3, comma 14;
 - c) per 146.200 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella C di cui all'articolo 3, comma 29;
 - d) per 637.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella E di cui all'articolo 5, comma 80;
 - e) per 187.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella F di cui all'articolo 5, comma 81;
- si provvede con le entrate di pari importo previste all'unità di bilancio 3.2.144 e al capitolo 1189 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 14 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 aprile 2013

TONDO

TABELLA A (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)						
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI						
1.5.1.1033 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 713						
FINANZIAMENTI PER L' ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLA DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
ART. 174 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 2 , COMMA 39 , L.R. 31.12.2012 N. 27						
2012	--	2013	-35.000,00	2014	--	2015 --
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI						
1.5.2.1028 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO						
CAPITOLO S/ 8963 (DI NUOVA ISTITUZIONE)						
INTERVENTI PER L'IMPRESA FEMMINILE - FONDI STATALI						
ART. 2 , COMMA 85 , L.R. 11.8.2011 N. 11						
2012	--	2013	900.000,00	2014	--	2015 --
CAPITOLO S/ 8964 (DI NUOVA ISTITUZIONE)						
FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CATA - FONDI STATALI						
ART. 72 , COMMA 3 , ART. 72 TER , L.R. 22.4.2002 N. 12						
2012	--	2013	1.500.000,00	2014	--	2015 --
CAPITOLO S/ 8967 (DI NUOVA ISTITUZIONE)						
FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE- FUNZIONI DELEGATE ALL'UNIONCAMERE FVG NEI SETTORI DELLE						
ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDI STATALI						
ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 4.3.2005 N. 4						
2012	--	2013	409.319,92	2014	--	2015 --
CAPITOLO S/ 9610						
FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2002,						
N. 110						
ART. 6 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110 , ART. 22 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21 , ART. 6 ,						
COMMA 38 , L.R. 2.2.2005 N. 1						
2012	-569.319,92	2013	--	2014	--	2015 --
TOTALE: 1.5.2.1028						
2012	-569.319,92	2013	2.809.319,92	2014	--	2015 --
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE						
1.6.2.1036 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D' INVESTIMENTO						
CAPITOLO S/ 8660						
CONFERIMENTO AL FONDO PER LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ART. 6 DEL DECRETO						
LEGISLATIVO 110/2002						
ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 4.3.2005 N. 4						
2012	-2.240.000,00	2013	--	2014	--	2015 --

TABELLA A (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
(CONTINUA)							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI				FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI			
10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 717							
COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER STUDI, INDAGINI, COLLABORAZIONI ED ALTRE SPECIALI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE							
ART. 184 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 15 , COMMI 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 13 , COMMA 15 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
2012	--	2013	35.000,00	2014	--	2015	--

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)						
=====						
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI						
1.5.1.1033 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 713						
FINANZIAMENTI PER L' ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLA DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
ART. 174 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 2 , COMMA 39 , L.R. 31.12.2012 N. 27						
2012	--	2013	85.000,00	2014	--	2015 --

CAPITOLO S/ 9207						
FINANZIAMENTI ALL' ASSOCIAZIONE FONDO PER L' AUDIOVISIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL SOSTEGNO						
DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA, PER LE INIZIATIVE E LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI FINANZIAMENTO E						
PER LE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE, MEDIANTE LA DOTAZIONE DEL						
FONDO DENOMINATO FONDO REGIONALE PER L' AUDIOVISIVO						
ART. 7 , COMMA 77 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 9 BIS , COMMA 1 , ART. 11 , COMMI 2 , 3 , 4 , 5 ,						
L.R. 6.11.2006 N. 21						
2012	--	2013	-7.500,00	2014	--	2015 --

TOTALE: 1.5.1.1033						
2012	--	2013	77.500,00	2014	--	2015 --

=====						
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE						
2.2.1.1047 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 5785 (DI NUOVA ISTITUZIONE)						
CONTRIBUTO ALLA RISERVA DI CACCIA DI COMEGLIANS PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI REALIZZAZIONE DELLA						
SEDE						
ART. 3 , COMMA 9 , L.R. 25.7.2012 N. 14						
2012	--	2013	7.500,00	2014	--	2015 --

=====						
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI						
5.2.1.5050 ENTI ORGANIZZATORI DI OFFERTA CULTURALE - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 5864						
AL FINE DI CONTRIBUIRE AL PROGETTO DI CANDIDATURA DI VENEZIA 2019, IN CONNESSIONE CON L' EXPO 2015,						
L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE E' AUTORIZZATA A CONCEDERE ALLA ASSOCIAZIONE BIANCO E NERO UN						
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CHE VERRANNO PROMOSSE DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,						
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE CON L' OBIETTIVO DI ATTRIBUIRE AL CAPOLUOGO FRIULANO IL RUOLO DI						
HUB DELL' INNOVAZIONE						
ART. 6 , COMMA 197 , L.R. 31.12.2012 N. 27						
2012	--	2013	-85.000,00	2014	--	2015 --

=====						

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)							
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA							
1.1.1.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 6575							
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA - SPESE CORRENTI							
R.D. 13.2.1933 N. 215 , ART. 2 , L.R. 27.11.1972 N. 55							
2012	--	2013	1.200.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA							
1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 6515 (MODIFICA DENOMINAZIONE)							
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE							
ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 31.12.2012 N. 27							
2012	--	2013	-1.200.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI							
1.5.1.1033 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 6016							
SPESE PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE NONCHE' PER LE ANALISI PROVE							
TECNICHE DI CONTROLLO DI QUALITA'							
ART. 2 , COMMI 37 , 38 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
2012	--	2013	30.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: FORESTE E BOSCHI							
2.1.1.5031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 2949							
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI - SPESE CORRENTI							
R.D. 13.2.1933 N. 215 , ART. 1 , L.R. 27.11.1972 N. 55 , ART. 9 , COMMA 26 , L.R. 12.2.1998 N. 3 ,							
ART. 1 , COMMA 11 , L.R. 13.11.2000 N. 20 , ART. 56 , COMMI 1 , 2 , ART. 105 , COMMA 7 , L.R.							
23.4.2007 N. 9							
2012	--	2013	25.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9680							
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE							
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2012	--	2013	-1.200.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 9683							
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CAPITALE							
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2012	--	2013	1.200.000,00	2014	--	2015	--

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)							
(CONTINUA)							
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE				FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE			
11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 3081							
ACQUISTO BENI NECESSARI ALL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL PERSONALE C.F.R. - SPESE CORRENTI							
ART. 27 , L.R. 17.1.1984 N. 1 , , ART. 56 , L.R. 31.8.1981 N. 53 , ART. 5 , COMMA 146 , L.R. 26.2.2001 N. 4							
2012	--	2013	51.200,00	2014	--	2015	--
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE							
FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE							
11.3.2.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 1567							
SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE DI CANTIERI DI LAVORO, STRUMENTI E ATTREZZI PER L' ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA - SPESE D' INVESTIMENTO -							
ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1							
2012	--	2013	40.000,00	2014	--	2015	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO				FUNZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
3.1.1.1057 CARTOGRAFIA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9872							
SPESE PER LA DIFFUSIONE ALL' INTERNO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA CARTA TECNICA AEROFOTOGRAMMETRICA E DELLA CARTOGRAFIA A PICCOLA SCALA, NONCHE' DELLE RELATIVE CARTOGRAFIE TEMATICHE DEL TERRITORIO REGIONALE							
ART. 4 , COMMA 173 , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2012	--	2013	-4.000,00	2014	--	2015	--
=====							
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO				FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE			
3.10.1.2005 RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 2222							
ASSEGNAZIONI ALLE SEZIONI REGIONALI DELL' OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO							
ART. 6 , COMMI 63 , 64 , L.R. 18.1.2006 N. 2							
2012	100.000,00	2013	--	2014	--	2015	--
=====							
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO				FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE			
3.10.2.2005 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 2300							
ASSEGNAZIONI ALLE SEZIONI REGIONALI DELL' OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO							
ART. 6 , COMMI 63 , 64 , L.R. 18.1.2006 N. 2							
2012	-100.000,00	2013	--	2014	--	2015	--
=====							
FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI				FUNZIONE: RETE STRADALE E AUTOSTRADALE			
4.1.1.1095 FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 3936							
INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA E L' EDUCAZIONE STRADALE							
L.R. 25.10.2004 N. 25 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 1.8.2005 N. 16 , ART. 4 , COMMA 57 , L.R. 21.7.2006 N. 12							
2012	--	2013	-160.000,00	2014	--	2015	--
=====							
FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI				FUNZIONE: RETE STRADALE E AUTOSTRADALE			
4.1.2.1095 FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 3934							
INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA ED L' EDUCAZIONE STRADALE							
L.R. 25.10.2004 N. 25 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 1.8.2005 N. 16 , ART. 4 , COMMA 57 , L.R. 21.7.2006 N. 12							
2012	--	2013	160.000,00	2014	--	2015	--
=====							

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)						
(CONTINUA)						
FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI FUNZIONE: INFRASTRUTT. TELECOMUNICAZIONI						
4.6.2.1084 INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - SPESE D' INVESTIMENTO						
CAPITOLO S/ 1753						
SOSTEGNO AI PROGETTI PROMOSSI DAI COMUNI VOLTI A GARANTIRE SUL PROPRIO TERRITORIO UN SERVIZIO DI ACCESSO LOCALE AD INTERNET, GRATUITO E SENZA FILI, IN MODALITA' WI-FI, NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI						
ART. 5 , COMMA 13 , L.R. 29.12.2010 N. 22						
	2012	--	2013	159.000,00	2014	--
					2015	--
CAPITOLO S/ 3680						
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE IMMATERIALI, ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTO DI CAPITALE A SOCIETA' AVENTI PER FINALITA' LA PROMOZIONE, LA REALIZZAZIONE E/O LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE IMMATERIALI, NONCHE' AD ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA REGIONE						
ART. 4 , COMMA 63 , L.R. 21.7.2006 N. 12 , ART. 3 , COMMA 100 , L.R. 28.12.2007 N. 30						
	2012	--	2013	450.000,00	2014	--
					2015	--
TOTALE: 4.6.2.1084						
	2012	--	2013	609.000,00	2014	--
					2015	--
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE						
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO						
CAPITOLO S/ 9687						
CONTRIBUTI UNA TANTUM IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI E' STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI						
ART. 9 , COMMA 117 , LETTERA B) , L.R. 31.12.2012 N. 27						
	2012	--	2013	-609.000,00	2014	--
					2015	--
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI						
10.1.1.1162 COMMISSIONI, ASSOCIAZIONI, CONVEGNI - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 9819						
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE						
ART. 6 , COMMA 139 , L.R. 29.12.2011 N. 18 , ART. 1 E ART. 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ARTT. 2 , 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 6 , COMMA 7 , L.R. 5.8.1996 N. 27 , ART. 83 , COMMA 9 , L.R. 9.11.1998 N. 13 COME SOSTITUITO DALL' ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 10.3.2004 N. 6 , ART. 5 , COMMA 83 , L.R. 15.2.1999 N. 4 COMMA 4 BIS DELL' ART. 83 , L.R. 9.11.1998 N. 13 COME INSERITO DALL' ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 15 , ART. 83 , COMMA 10 , L.R. 9.11.1998 N. 13 COME SOSTITUITO DALL' ART. 5 , L.R. 10.3.2004 N. 6 , ART. 4 , L.R. 25.10.2004 N. 25 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 1.8.2005 N. 16 , ART. 4 , COMMA 5 , L.R. 15.12.2006 N. 29 , ARTT. 56 , 62 , L.R. 23.2.2007 N. 5						
	2012	--	2013	4.000,00	2014	--
					2015	--

=====

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							
--	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9680

ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 8.8.2007 N. 21

2012	--	2013	160.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9683

ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CAPITALE
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 8.8.2007 N. 21

2012	--	2013	-160.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5, COMMA 80)							
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE							
1.6.2.1036 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 1114							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELL' AREA MONTANA DIRETTO A SOSTENERE LE INIZIATIVE DI SVILUPPO AFFERENTI AL CLOUD COMPUTING							
ART. 2 , COMMA 54 , L.R. 31.12.2012 N. 27							
2012	--	2013	-80.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI							
5.1.1.1087 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E DI ANIMAZIONE CULTURALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5860							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE IL VILLAGGIO DI UDINE PER PROGETTI CULTURALI DA REALIZZARSI NELL' ANNO 2013 E PER CORRELATE SPESE DI FUNZIONAMENTO FINO AD UN MASSIMO DEL 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO							
ART. 6 , COMMA 182 , L.R. 31.12.2012 N. 27							
2012	--	2013	12.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI							
5.1.1.1088 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5693							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASD GRUPPO CICLISTICO KOLESARKI KLUB ADRIA DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TROFEO ZSSDI - UNIONE CIRCOLI SPORTIVI SLOVENI IN ITALIA"							
ART. 11 , COMMA 61 , L.R. 29.12.2011 N. 18							
2012	--	2013	-16.000,00	2014	--	2015	--
CAPITOLO S/ 6147							
INTERVENTI FINANZIARI DIRETTI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' DI INTERESSE REGIONALE, DI INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E PROMOZIONE ATTINENTI LO SPORT E IL TEMPO LIBERO E DI INIZIATIVE SPORTIVE DI RILIEVO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE O DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE ED EDUCATIVO							
ART. 11 , COMMA 6 , L.R. 3.4.2003 N. 8							
2012	--	2013	16.000,00	2014	--	2015	--
TOTALE: 5.1.1.1088							
2012	--	2013	--	2014	--	2015	--
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI							
5.2.1.5047 ATTIVITA' CULTURALI - INIZIATIVE DIRETTE REGIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5360							
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LUIGI BON PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DELL' ORCHESTRA MITTELEUROPEA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA							
ART. 5 , COMMA 26 , L.R. 22.2.2000 N. 2							
2012	--	2013	22.500,00	2014	--	2015	--

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5, COMMA 80)									
(CONTINUA)									
CAPITOLO S/ 5365									
CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PER IL MITTELFEST PER IL FINANZIAMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE ART. 1 , L.R. 16.4.1997 N. 12 , ART. 5 , COMMA 46 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 7 , COMMA 12 , L.R. 23.7.2009 N. 12									
	2012	--	2013	47.500,00	2014	--	2015	--	
TOTALE: 5.2.1.5047									
	2012	--	2013	70.000,00	2014	--	2015	--	
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI 5.2.1.5048 ENTI SPETTACOLI DAL VIVO - SPESE CORRENTI									
CAPITOLO S/ 4404									
PARTECIPAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE DEL TEATRO VERDI DI PORDENONE ART. 5 , COMMA 18 , L.R. 21.7.2004 N. 19									
	2012	--	2013	19.125,00	2014	--	2015	--	
CAPITOLO S/ 5340									
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DELL' ENTE AUTONOMO DEL TEATRO COMUNALE "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE ART. 8 , COMMA SECONDO , L.R. 8.9.1981 N. 68									
	2012	--	2013	63.250,00	2014	--	2015	--	
CAPITOLO S/ 5341									
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DEL TEATRO STABILE DI PROSA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DI TRIESTE ART. 11 , COMMA SECONDO , L.R. 8.9.1981 N. 68									
	2012	--	2013	24.625,00	2014	--	2015	--	
CAPITOLO S/ 5342									
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DELL' ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ART. 13 , L.R. 8.9.1981 N. 68									
	2012	--	2013	40.000,00	2014	--	2015	--	
CAPITOLO S/ 5372									
CONTRIBUTO AL "CENTRO SERVIZI E SPETTACOLI" DI UDINE PER LA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA ANNUALE NEL SETTORE TEATRALE IVI COMPRESA L' ORGANIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA INTERNAZIONALE "ECOLE DES MAITRES" ART. 6 , COMMA 49 , L.R. 15.2.1999 N. 4									
	2012	--	2013	30.500,00	2014	--	2015	--	
CAPITOLO S/ 5373									
CONTRIBUTO A LA CONTRADA - TEATRO STABILE DI TRIESTE A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA ANNUALE NEL SETTORE TEATRALE ART. 6 , COMMA 53 , L.R. 15.2.1999 N. 4									
	2012	--	2013	27.500,00	2014	--	2015	--	
CAPITOLO S/ 5380									
CONTRIBUTI SPECIALI ALL' ENTE REGIONALE TEATRALE A SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA TEATRALE NELLE SCUOLE ART. 5 , COMMA 32 , L.R. 22.2.2000 N. 2									
	2012	--	2013	-75.000,00	2014	--	2015	--	

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5, COMMA 80)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 5381							
CONCORSO NELLE SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE E MUSICALE DEL TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE							
ART. 5 , COMMI 29 , 30 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 15 , L.R. 11.9.2000 N. 18 , ART. 6 , COMMA 25 , L.R. 26.2.2001 N. 4							
2012	--	2013	23.375,00	2014	--	2015	--
CAPITOLO S/ 5382							
CONTRIBUTI AL COMUNE DI GORIZIA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - STAGIONE TEATRO COMUNALE							
ART. 5 , COMMA 58 , LETTERA A) , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2012	--	2013	7.875,00	2014	--	2015	--
CAPITOLO S/ 5383							
CONTRIBUTI AL COMUNE DI MONFALCONE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - STAGIONE TEATRO COMUNALE							
ART. 5 , COMMA 58 , LETTERA B) , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2012	--	2013	13.500,00	2014	--	2015	--
CAPITOLO S/ 5389							
CONTRIBUTO ANNUO AGLI ARTISTI ASSOCIATI DI GORIZIA A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA NEL SETTORE TEATRALE							
ART. 7 , COMMA 51 , L.R. 25.1.2002 N. 3							
2012	--	2013	18.000,00	2014	--	2015	--
CAPITOLO S/ 5390							
FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI TEATRALI DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA CHE INSERISCONO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISPETTIVE STAGIONI MUSICALI MANIFESTAZIONI LIRICO-OPERISTICHE ORGANIZZATE NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI DECENTRAMENTO DELLE PRODUZIONI DELLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE							
ART. 6 , COMMA 31 , L.R. 29.1.2003 N. 1 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 5 , COMMA 12 , L.R. 18.7.2005 N. 15							
2012	--	2013	6.250,00	2014	--	2015	--
CAPITOLO S/ 5405							
CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - MANIFESTAZIONE FOLKEST							
ART. 5 , COMMA 58 , LETTERA D) , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2012	--	2013	84.000,00	2014	--	2015	--
CAPITOLO S/ 5411							
CONTRIBUTI AL CENTRO REGIONALE DI TEATRO D' ANIMAZIONE E DI FIGURE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PUPPET FESTIVAL							
ART. 5 , COMMA 58 , LETTERA H) , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2012	--	2013	6.750,00	2014	--	2015	--
CAPITOLO S/ 5420							
SOVVENZIONE ALL' ASSOCIAZIONE "CORO LIVENZA" DI SACILE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI							
ART. 7 , COMMA 56 , L.R. 25.1.2002 N. 3							
2012	--	2013	-10.000,00	2014	--	2015	--

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5, COMMA 80)												
(CONTINUA)												
CAPITOLO S/ 5442												
PROGRAMMA STRAORDINARIO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE REGIONALI ALLE ATTIVITA' CULTURALI DI INTERESSE REGIONALE												
ART. 5 , P.L. DECIMA LEGISLATURA N. 249 , ART. 6 , COMMA 20 , L.R. 30.12.2009 N. 24 , ART. 6 , COMMA 37 , L.R. 29.12.2010 N. 22 , ART. 11 , COMMI 106 , 109 , L.R. 29.12.2011 N. 18 , ART. 6 , COMMI 55 , 59 , L.R. 31.12.2012 N. 27												
	2012	--		2013	150.000,00		2014	--		2015	--	
CAPITOLO S/ 5531												
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE DEL TEATRO STABILE SLOVENO DI TRIESTE												
ART. 6 , COMMA 213 , L.R. 31.12.2012 N. 27 , ART. 11 , L.R. 8.9.1981 N. 68 , ART. 46 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 6 , COMMA 77 , L.R. 29.1.2003 N. 1												
	2012	--		2013	12.500,00		2014	--		2015	--	
TOTALE: 5.2.1.5048												
	2012	--		2013	442.250,00		2014	--		2015	--	
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI												
5.2.1.5049 ENTI E INIZIATIVE CINEMA - SPESE CORRENTI												
CAPITOLO S/ 5426												
FINANZIAMENTI AGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO CHE CURANO L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE												
ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 6.11.2006 N. 21 , ART. 6 , COMMA 61 , L.R. 31.12.2012 N. 27												
	2012	--		2013	32.750,00		2014	--		2015	--	
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI												
5.2.1.5050 ENTI ORGANIZZATORI DI OFFERTA CULTURALE - SPESE CORRENTI												
CAPITOLO S/ 5282												
CONTRIBUTI ALL' UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE PER CONCORRERE, TRA L' ALTRO, A SOSTENERE LA SUA ATTIVITA' VOLTA A FAVORIRE LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE E LINGUISTICO DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN SLOVENIA E IN CROAZIA E I RAPPORTI DELLO STESSO GRUPPO CON LA NAZIONE ITALIANA												
ARTT. 1 , 2 , L.R. 21.7.1978 N. 79 , ART. 179 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5												
	2012	--		2013	47.500,00		2014	--		2015	--	
CAPITOLO S/ 5423												
CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE VICINO/LONTANO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - INCONTRI CULTURALI INTERNAZIONALI												
ART. 5 , COMMA 58 , LETTERA O) , L.R. 2.2.2005 N. 1												
	2012	--		2013	7.500,00		2014	--		2015	--	
CAPITOLO S/ 6214												
CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "PICCOLO FESTIVAL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA" PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI CORRELATI AGLI OBIETTIVI DELL' ASSOCIAZIONE MEDESIMA												
ART. 6 , COMMA 46 , L.R. 29.12.2010 N. 22												
	2012	--		2013	40.000,00		2014	--		2015	--	
TOTALE: 5.2.1.5050												
	2012	--		2013	95.000,00		2014	--		2015	--	

=====

TABELLA E		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 5, COMMA 80)	
(CONTINUA)			
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE		FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI	
5.2.1.5051 MANIFESTAZIONI, EVENTI E INIZIATIVE - SPESE CORRENTI			
CAPITOLO S/ 4726			
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI AZZANO DECIMO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DELLA MUSICA			
ART. 11 , COMMA 146 , L.R. 29.12.2011 N. 18			
2012	--	2013	-13.500,00
2014	--	2015	--

CAPITOLO S/ 4734			
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO DI RICERCA E ARCHIVIAZIONE DELLA FOTOGRAFIA DI SPILIMBERGO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CORRELATI AGLI OBIETTIVI DELL' ASSOCIAZIONE MEDESIMA			
ART. 11 , COMMA 167 , L.R. 29.12.2011 N. 18			
2012	--	2013	10.000,00
2014	--	2015	--

CAPITOLO S/ 5393			
CONTRIBUTI PER L' ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI STUDI E RICERCHE, NONCHE' PER L' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI AVENTI AD OGGETTO LA TRATTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE SU TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA NELLE MATERIE UMANISTICHE E DELLO SPETTACOLO, DELLE SCIENZE DELL' EDUCAZIONE E DELLE SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI			
ART. 11 , COMMA 129 , L.R. 29.12.2011 N. 18 , ART. 6 , COMMA 307 , L.R. 31.12.2012 N. 27 , ART. 19 , COMMA 12 BIS , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 15 , COMMI 2 , 3 , L.R. 23.7.2009 N. 12			
2012	--	2013	-136.000,00
2014	--	2015	--

CAPITOLO S/ 5633			
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' IRSE - ISTITUTO REGIONALE DI STUDI EUROPEI DI PORDENONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CORRELATI AGLI OBIETTIVI DELL' ASSOCIAZIONE MEDESIMA			
ART. 11 , COMMA 191 , L.R. 29.12.2011 N. 18			
2012	--	2013	15.000,00
2014	--	2015	--

CAPITOLO S/ 5634			
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CONCENTRO AZIENDA SPECIALE CCIAA PORDENONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PORDENONELEGGE			
ART. 11 , COMMA 194 , L.R. 29.12.2011 N. 18			
2012	--	2013	32.500,00
2014	--	2015	--

CAPITOLO S/ 5645			
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE AD UNDECIMUM DI SAN GIORGIO DI NOGARO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CORRELATI AGLI OBIETTIVI DELL' ASSOCIAZIONE MEDESIMA			
ART. 11 , COMMA 212 , L.R. 29.12.2011 N. 18			
2012	--	2013	5.000,00
2014	--	2015	--

CAPITOLO S/ 5704			
PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI NEL CAMPO DELLE DISCIPLINE UMANISTICHE E DELLO SPETTACOLO, DELLE SCIENZE DELL' EDUCAZIONE E DELLE SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI			
ART. 6 , COMMI 39 , 40 , 41 , 42 , L.R. 29.12.2010 N. 22			
2012	--	2013	71.000,00
2014	--	2015	--

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5, COMMA 80)							
(CONTINUA)							

=====

CAPITOLO S/ 5708

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TEATRO CLUB DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI COLLEGATI
ART. 11 , COMMA 251 , L.R. 29.12.2011 N. 18

2012	--	2013	-45.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5851

CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI UDINE A SOLLIEVO DEGLI ONERI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ART. 6 , COMMA 158 , L.R. 31.12.2012 N. 27

2012	--	2013	-20.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 5.2.1.5051

2012	--	2013	-81.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI
5.3.1.5053 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5172

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL' ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
ART. 7 , L.R. 24.11.1980 N. 64

2012	--	2013	15.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI
5.3.1.5054 BIBLIOTECHE E MUSEI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5225

PARTECIPAZIONE ALL' ORGANISMO ASSOCIATIVO COSTITUITO DAL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA PER LA GESTIONE DEL CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI AVENTE SEDE NELLA CASA COLUSSI DEL COMUNE MEDESIMO
ART. 5 , COMMA 12 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2012	--	2013	4.250,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5794

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MUSEO CARNICO DELLE ARTI POPOLARI GORTANI DI TOLMEZZO DA DESTINARE SIA ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE CHE ALLA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTI FUNZIONALI ED IMPIANTISTICI DELLA CASA GORTANI
ART. 6 , COMMA 128 , L.R. 31.12.2012 N. 27

2012	--	2013	30.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

TOTALE: 5.3.1.5054

2012	--	2013	34.250,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI
5.3.1.5055 BENI CULTURALI - INIZIATIVE DIRETTE REGIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5149

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE AQUILEIA
ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 25.8.2006 N. 18 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 23.2.2007 N. 4

2012	--	2013	-3.250,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

		TABELLA E		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 5, COMMA 80)			

=====

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 5243

SPESE PER ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE, INVENTARIO, RESTAURO E ORGANIZZAZIONE DI CORSI A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
 ARTT. 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 9 BIS , 10 , 11 , L.R. 21.7.1971 N. 27 , ART. 3 , COMMA 1 , ART. 2 , COMMA 1 , LETTERE A) , B) , L.R. 15.7.1997 N. 24 , ART. 2 , L.R. 5.9.1997 N. 28 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 13.10.2008 N. 10

2012	--	2013	40.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

TOTALE: 5.3.1.5055

2012	--	2013	36.750,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: ENTI E AGENZIE
 11.4.1.1192 ENTI E AGENZIE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9248

FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (AIAT) E ALLA TURISMO FVG PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
 ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 2 , COMMA 62 , L.R. 11.8.2011 N. 11

2012	--	2013	60.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

| TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5, COMMA 81) |

=====

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE
1.6.1.1039 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 751

CONFERIMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL' EST EUROPEO "FINEST SPA" PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA ART. 9 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2012	--	2013	50.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 752

CONTRIBUTO AL CENTRO DI SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE "INFORMEST" PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' IN FAVORE DELLE AZIENDE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA AI FINI DELL' INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSO I PAESI DELL' EST EUROPA ART. 9 , COMMA 10 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 2 , COMMI 130 , 131 , L.R. 11.8.2011 N. 11

2012	--	2013	50.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

TOTALE: 1.6.1.1039

2012	--	2013	100.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE
1.6.2.1036 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 1114

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELL' AREA MONTANA DIRETTO A SOSTENERE LE INIZIATIVE DI SVILUPPO AFFERENTI AL CLOUD COMPUTING ART. 2 , COMMA 54 , L.R. 31.12.2012 N. 27

2012	--	2013	-20.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI
10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 739

SPESE PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI INTERESSI REGIONALI A LIVELLO EUROPEO ART. 1 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 31.1.1989 N. 6 , ART. 8 , COMMI 8 , 9 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2012	--	2013	5.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 740

SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL' ESTERO NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE PROMOSSE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED ESTERO ART. 1 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 2 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 , L.R. 19.6.1985 N. 25 , ARTT. 3 , 4 , 5 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME MODIFICATA DALL' ART. 43 , L.R. 19.6.1985 N. 25 , ARTT. 4 , 6 , L.R. 16.8.2000 N. 16

2012	--	2013	162.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 10.1.1.1161

2012	--	2013	167.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5, COMMA 81)							
(CONTINUA)							
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE				FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE			
11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 146							
RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE DALLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA REGIONE							
ART. 12 , COMMA 19 , L.R. 31.12.2012 N. 27							
2012	--	2013	-60.000,00	2014	--	2015	--

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE 2.2.1.1047 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5785 (DI NUOVA ISTITUZIONE)							
CONTRIBUTO ALLA RISERVA DI CACCIA DI COMEGLIANS PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE ART. 3 , COMMA 9 , L.R. 25.7.2012 N. 14							
	2012	--	2013	1.000,00	2014	--	2015 --
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI 5.2.1.5050 ENTI ORGANIZZATORI DI OFFERTA CULTURALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5712							
SOVVENZIONE ANNUA ALL' AEORCLUB FAR EAST CAMPOFORMIDO DI UDINE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL "PARCO DEL VOLO" E DELLE CONNESSE ATTIVITA' ESPOSITIVE E DI FORMAZIONE ART. 7 , COMMA 24 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 23.7.2009 N. 12							
	2012	--	2013	35.000,00	2014	--	2015 --
CAPITOLO S/ 5864							
AL FINE DI CONTRIBUIRE AL PROGETTO DI CANDIDATURA DI VENEZIA 2019, IN CONNESSIONE CON L' EXPO 2015, L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE E' AUTORIZZATA A CONCEDERE ALLA ASSOCIAZIONE BIANCO E NERO UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CHE VERRANNO PROMOSSE DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE CON L' OBIETTIVO DI ATTRIBUIRE AL CAPOLUOGO FRIULANO IL RUOLO DI HUB DELL' INNOVAZIONE ART. 6 , COMMA 197 , L.R. 31.12.2012 N. 27							
	2012	--	2013	-3.000,00	2014	--	2015 --
TOTALE: 5.2.1.5050							
	2012	--	2013	32.000,00	2014	--	2015 --
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: IDENTITA' LINGUIST. CULTURALI 5.4.1.5043 LINGUA E CULTURA FRIULANA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5541							
SOVVENZIONE ALL' ASSOCIAZIONE FILOLOGICA FRIULANA "G. I ASCOLI" PER L' ATTIVITA' DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA ART. 8, COMMA 2, NUMERO 1 DELLA LETT. B), L.R. 22.3.1996 N. 15 COMMI 1 E SEGUENTI, ART. 24 , L.R. 18.12.2007 N. 29							
	2012	--	2013	35.000,00	2014	--	2015 --
CAPITOLO S/ 5542							
FINANZIAMENTO ANNUO ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DI RICERCA, INSEGNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI LINGUA E CULTURA FRIULANA ART. 7 , COMMA 4 , L.R. 22.3.1996 N. 15							
	2012	--	2013	55.000,00	2014	--	2015 --
TOTALE: 5.4.1.5043							
	2012	--	2013	90.000,00	2014	--	2015 --

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO							
5.5.1.5060 VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 4042							
FONDO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO							
ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 9.11.2012 N. 23							
2012	--	2013	-768.000,00	2014	--	2015	--
CAPITOLO S/ 4993							
FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE SOLIDALE							
ARTT. 14 , 13 , COMMA 1 , L.R. 23.5.2007 N. 11							
2012	--	2013	31.000,00	2014	--	2015	--
TOTALE: 5.5.1.5060							
2012	--	2013	-737.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE							
6.1.1.5056 SOSTEGNO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5032							
SPESE PER INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO							
ART. 28 , COMMA 2 , L.R. 9.3.1988 N. 10 , ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA E) , L.R. 26.5.1980 N. 10							
COME SOSTITUITA DALL' ART. 1 , L.R. 6.7.1984 N. 26 E COME MODIFICATA DALL' ART. 84 , L.R. 14.1.1998							
N. 1 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 18.1.2006 N. 2							
2012	--	2013	5.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE							
6.1.1.5057 SVILUPPO OFFERTA DIDATTICA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5022							
CONTRIBUTI PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE							
MATERNE NON STATALI							
ART. 7 TER , L.R. 12.6.1984 N. 15 , ART. 7 BIS , L.R. 12.6.1984 N. 15 COME INSERITO DALL' ART. 1 ,							
L.R. 7.11.1986 N. 47 ED INTEGRATO DALL' ART. 1 , L.R. 1.6.1987 N. 17 , ART. 8 , COMMA 3 BIS , L.R.							
30.12.2008 N. 17							
2012	--	2013	50.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE							
6.1.2.5057 SVILUPPO OFFERTA DIDATTICA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 8028							
INTERVENTI REGIONALI PER LA SCUOLA DIGITALE - DI PARTE INVESTIMENTO							
ART. 7 , COMMI 6 , 9 , L.R. 25.7.2012 N. 14							
2012	--	2013	87.000,00	2014	--	2015	--

=====

TABELLA G		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE
6.3.1.1125 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 6064 (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI ANNUI ALL' ERDISU DI UDINE A TITOLO DI CONCORSO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CASE DELLO STUDENTE SITUATE PRESSO LE SEDI DECENTRATE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE ART. 7 , COMMA 15 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2012	--	2013	200.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: DISABILITA'
8.1.1.1138 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4694

CONTRIBUTO ALL' AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI" PER L' ATTUAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI WILLIAMS ONLUS SEZIONE TRIVENETO ART. 7 , COMMA 18 , L.R. 29.12.2011 N. 18

2012	--	2013	12.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: MIGRANTI
8.3.1.5065 ATTIVITA' E SERVIZI PER I MIGRANTI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4408

FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - DI PARTE CORRENTE - FONDI REGIONALI ART. 9 , COMMI 22 , 23 , L.R. 14.8.2008 N. 9

2012	--	2013	230.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: AUTONOMIA PERSONALE
8.6.1.1149 AUTONOMIA DELLA PERSONA - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4098

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE DIAMO PESO AL BENESSERE ONLUS, CON SEDE A UDINE PER IL SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE ART. 9 , COMMA 139 , L.R. 31.12.2012 N. 27

2012	--	2013	10.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE
8.8.1.3400 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4511

CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SMILEAGAIN E ALL' ASSOCIAZIONE AUXILIA AL FINE DI SOSTENERE LE AZIONI DI SOLIDARIETA' VOLTE A MIGLIORARE CON L' APPORTO DI STRUMENTI E CONOSCENZE TECNICO-SCIENTIFICHE LA QUALITA' DELLA VITA E LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE NEI PAESI DEL TERZO MONDO ART. 6 , COMMA 86 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 11 , COMMA 48 , L.R. 23.7.2009 N. 12

2012	--	2013	30.000,00	2014	--	2015	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI				FUNZIONE: RISERVE TECNICHE			
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9680							
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE							
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2012	--	2013	-10.000,00	2014	--	2015	--

TABELLA I (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)							
FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE				FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI			
9.1.1.1159 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9815							
CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO REGIONALE DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI FUNZIONAMENTO							
ART. 2 , COMMA 17 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 7 , COMMA 12 , L.R. 21.7.2006 N. 12 , ART. 11 , COMMA 75 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
2012	--	2013	-10.000,00	2014	--	2015	--
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE				FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE			
11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 70							
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA							
ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 26 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 8 , COMMA 75 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 52 BIS , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUNTO DA ART. 7 , COMMA 31 , L.R. 20.8.2007 N. 22							
2012	--	2013	10.000,00	2014	--	2015	--

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 è il seguente:

Art. 42 delega di funzioni all'Unione regionale delle camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54 della legge regionale 12/2002;

b) (ABROGATA)

c) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002 ;

c bis) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002 ;

d) (ABROGATA)

e) incentivi a favore delle nuove imprenditorialità e per la successione nell'impresa di cui agli articoli 61 e 62 della legge regionale 12/2002;

f) (ABROGATA)

g) incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

h) contributi alle imprese turistiche di cui agli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;

j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;

k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

l) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);

n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

3. Unioncamere FVG, per lo svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti relativi alle lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 possono stipulare convenzioni con i Centri di assistenza tecnica alle imprese previsti dalle normative nazionale e regionale.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 è il seguente:

Art. 13 disposizioni attuative, finanziarie e transitorie

1. Al FRIE affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 , di seguito denominato << FRSC >>. A tale fine, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRSC e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al FRIE dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRSC, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009 .

2. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le somme giacenti sul FRSC confluiscono al FRIE. Nel medesimo FRIE confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

3. All'articolo 5 della legge regionale 9/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola << Comitato >> sono inserite le seguenti: << di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 , in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955 , di seguito denominato FRIE, >>;

b) al comma 3 le parole << Fondo di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 , in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia) >> sono sostituite dalla seguente: << FRIE >>.

4. Il Fondo per lo sviluppo prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005 .

5. All'articolo 98 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi >>;

b) al comma 12 le parole << al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui al comma 10, >> sono sostituite dalle seguenti: << alle attività di cui al comma 14 >>;

c) al comma 14 dopo le parole << Comitato di gestione >> sono inserite le seguenti: << , di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, >>.

6. Al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002 , di seguito denominato <<FRIA>>.

7. Ai fini di cui al comma 6, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRIA e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRIA, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009 .

8. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, le somme giacenti sul FRIA confluiscono al Fondo per lo sviluppo. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

9. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002 , con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione del FRIA. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sul FRIA, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

10. Al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse finanziarie disponibili sui conti aperti, in conformità alle vigenti norme convenzionali, presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ai fini dell'accreditamento dei mezzi da destinare alla concessione dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e dei contributi di cui agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 .

11. Ai fini di cui al comma 10, con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, sono stabilite le modalità per il passaggio delle somme giacenti sui conti di cui al comma 10 medesimo nel Fondo per lo sviluppo e per il trasferimento in capo a tale Fondo dei rapporti giuridici attivi e passivi della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 , con esclusione di quelli attinenti all'attività della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia quale istituto mutuante. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri, di qualsiasi natura, afferenti ai rapporti contributivi in corso. In base a quanto previsto dall'articolo 8, commi 87, 88 e 89, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dall'articolo 110, comma 20, della legge regionale 29/2005 , sono trasferiti in capo al Fondo per lo sviluppo, altresì, i rapporti giuridici attivi e passivi in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36).

12. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 .

13. La Sezione per le garanzie succede nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella disponibilità delle risorse afferenti al Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4/2005 .

14. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6, nell'ambito delle imprese di servizi sono incluse le imprese che prestano servizi alla persona nel campo sanitario e assistenziale. Non rientrano in tale ambito, in particolare, le imprese esercenti attività finanziarie e assicurative.

15. Ai fini e ai sensi di cui all'articolo 7, comma 4, possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) e la SACE SpA.

16. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), si intendono per organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province della Regione.

17. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 12/2002 e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005 , per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli incentivi di cui alla presente legge.

18. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale

delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, a condizione che la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.

19. L'accesso ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo da parte delle imprese industriali, di servizio e loro consorzi è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale al fine di garantire il coordinamento con l'operatività degli interventi finanziari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

20. La Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sul FRIE, sulla Sezione per le garanzie e sul Fondo per lo sviluppo, è autorizzata a determinare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, il rientro al bilancio regionale delle disponibilità ivi allocate, nonché a modificare la distribuzione delle risorse.

21. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita dalla seguente << Conferimenti al FRIE per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese >>.

22. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1436 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi per la concessione di finanziamenti agevolati>>.

23. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 e al capitolo 1437 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti alla Sezione del FRIE per le garanzie per l'attivazione di garanzie a condizioni agevolate>>.

24. Fino alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 in relazione alle procedure per l'avvio dell'attuazione delle misure agevolative di cui al capo II, fatto salvo quanto previsto al comma 25, ultimo periodo, in ordine alla transitoria applicazione della normativa di cui alle lettere c) e d) ai procedimenti in corso, continuano ad applicarsi le norme di cui:

a) agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 bis, 9 e 10 della legge regionale 9/2003, in materia di FRIE;

b) all'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, della legge regionale 4/2005, in materia di Fondo regionale di garanzia per le PMI;

c) agli articoli 45, 46, 47, 48, 50 e 51 della legge regionale 12/2002, in materia di gestione e concessione di incentivi alle imprese artigiane;

d) agli articoli 95, 96, 97 e 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, della legge regionale 29/2005, in materia di gestione e concessione di incentivi alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

25. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti adottate dal competente Comitato di gestione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge fanno carico al FRIE. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi della normativa di cui al comma 24, lettere c) e d), adottate dai competenti comitati di gestione entro la data di cui al comma 24 fanno carico al Fondo per lo sviluppo. I procedimenti in corso su istanze in relazione ai quali non è intervenuta deliberazione di concessione del finanziamento da parte dei competenti comitati di gestione entro tali termini sono conclusi dal Comitato di gestione del FRIE, per quanto attiene ai finanziamenti di cui al primo periodo, e dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, per quanto riguarda i finanziamenti di cui al secondo periodo, che deliberano in merito in applicazione della normativa previgente e i relativi impegni finanziari fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo. In particolare, ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIA e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione, continua ad applicarsi, anche successivamente a tale data, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca competente ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al competente Comitato di gestione, la cui istruttoria è ultimata e che è in attesa di essere sottoposta a tale Comitato alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedurali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.

25 bis. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIE non ancora deliberate dal Comitato di gestione del FRIE sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi, anche successivamente alla data di cui al comma 24, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca convenzionata ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al Comitato di gestione del FRIE, trasmessa dalla banca convenzionata e già ricevuta presso il Comitato medesimo alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedurali previsti

dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.

25 ter. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi anche successivamente alla data di cui al comma 24 la normativa previgente.

26. Fino alla data di cui al comma 24, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere l'accettazione delle domande degli incentivi di cui al comma 24 medesimo, lettere c) e d), al fine di garantire la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione di tali norme.

27. Il Comitato di gestione del FRIA di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002 e il Comitato di gestione del FSRICTS di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005 durano in carica, nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche successivamente alla data di cui al comma 24, per un ulteriore periodo, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, fino al disbrigo degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni di liquidazione e di trasferimento delle risorse di cui ai commi 7, 8, 10 e 11. Nello stesso periodo il relativo supporto tecnico, amministrativo e organizzativo continua a essere assicurato dall'istituto bancario di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002 e all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005, in conformità alle convenzioni di cui ai commi 9 e 12. Le spese di funzionamento dei Comitati di gestione del FRIA e del FSRICTS, nonché il compenso per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo relativo a tale periodo sono calcolati in base alle norme vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge e fanno carico ai fondi e ai conti in liquidazione.

28. Il Comitato di gestione del FRIE dura in carica nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla ricostituzione del Comitato stesso in base alle norme di cui all'articolo 10, che ha luogo entro sei mesi dalla data di cui al comma 24.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 è il seguente:

Art. 1 finalità e obiettivi

1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attività culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione e sostegno dell'attività di promozione cinematografica e della conoscenza delle opere della storia della cinematografia quale forma di espressione artistica e culturale e quale strumento di comunicazione sociale che concorre in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile della comunità, nonché allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della società regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale;
- b) raccolta e conservazione dei beni appartenenti al patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse artistico, storico e documentario, nonché qualificazione dei servizi per la fruizione pubblica, avuto riguardo anche alla funzione di supporto alle attività educative e didattiche in ambito scolastico, universitario e nelle attività di formazione e autoformazione;
- c) promozione e sostegno dell'attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati;
- d) promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonché all'esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.

- Il testo dell'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006 è il seguente:

Art. 9 bis Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia

1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.

2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 79 a 81, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 è il seguente:

Art. 6 interventi nei settori produttivi

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale.

80. Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi programmati.

81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006, a carico dell'u-

nità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9187 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e Internazionalizzazione - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia TurismoFVG per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo e culturale>> e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2006.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 è il seguente:

Art. 3 regime delle iscrizioni

1. È istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).
2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.
3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.
4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 è il seguente:

Art. 2

Dalla dotazione del Fondo di rotazione e della sezione speciale saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione di prestiti e mutui di durata non superiore a quindici anni.

Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui all'articolo 1, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni.

Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.

Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e della sezione speciale le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

- Il testo dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 è il seguente:

Art. 1 proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso.

- Il testo dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 bis durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico

1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010, il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato **fino al 31 dicembre 2020**.

2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2015 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi

ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato **fino al 31 dicembre 2020**.

2 bis. Per assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale in materia di demanio marittimo statale con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato **fino al 31 dicembre 2020**.

2 ter. Il comma 2 bis non si applica alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura disciplinate dall'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado).

- Il testo dell'articolo 13, comma 18, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

18. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), il termine di durata delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 in relazione alle quali l'Amministrazione regionale non abbia già proceduto alla pubblicazione dell'istanza, è prorogato **fino al 31 dicembre 2020**, su istanza del concessionario.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 pareri

1. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi, di nuove opere destinate a fini esclusivamente privati non suscettibili di destinazione economico-commerciale, produttiva o turistica, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, al parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua.

2. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere destinate a finalità economico-commerciali, produttive o turistiche è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua.

3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali, al parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di risorse naturali e forestali ad avvenuto accertamento che l'utilizzo non interessi zone boscate e alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di SIC, ZPS, aree protette, biotopi e prati stabili.

4. L'autorizzazione idraulica non è richiesta in caso di rinnovo di concessioni, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche tipologiche delle opere eventualmente realizzate sui beni del demanio idrico regionale.

4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accogliabilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 72 a 74, della legge regionale 1/2004 è il seguente:

Art. 6 interventi in materia di sviluppo della montagna, di formazione professionale e lavoro, di agricoltura, di industria e ricerca, di artigianato e cooperazione, di commercio, turismo e terziario, di programmi comunitari e di promozione economica

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa a responsabilità limitata Gestioni Turistiche Assistenziali (Ge.Tur.), con sede in Udine, previa approvazione, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000, di apposito accordo di programma con la stessa Amministrazione regionale e il Comune di Lignano Sabbiadoro, un contributo decennale a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento dei mutui da contrarre per far fronte alle spese da sostenere per la realizzazione, nell'ambito della manifestazione

denominata "Giornate Olimpiche della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival - EYOF)" previste per il periodo dal 2 al 9 luglio 2005, di una nuova piscina olimpica e per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport polifunzionale.

73. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione regionale delle attività produttive - Servizio per il sostegno e la promozione del comparto turistico, corredata della deliberazione con la quale la Società dispone l'assunzione dei mutui e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché di un progetto di massima, della relazione illustrativa e della deliberazione di approvazione del progetto di massima.

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzato un limite di impegno decennale di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 1.600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9206 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

- Il testo dell'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 interventi in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca

46. Al fine di sostenere l'offerta turistica locale e di valorizzare le peculiarità del territorio carsico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trieste un contributo straordinario di 200.000 euro per l'acquisto, **ristrutturazione o adeguamento** di un immobile sito sul territorio del Carso triestino da destinare quale sede del "Centro di promozione del Prosecco" per la valorizzazione e la promozione, in particolare, dei prodotti agricoli del territorio e degli antichi vitigni autoctoni.

- Il testo dell'articolo 161 della legge regionale 16 febbraio 2002, n. 2 è il seguente:

Art. 161 contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:

- a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;
 - b) (ABROGATA)
 - c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
 - d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;
 - e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 bilancio

1. I Consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice civile, in quanto compatibili.

1 bis. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.

- Il testo dell'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - attività economiche

54. Al fine di incrementare la competitività del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana un contributo straordinario **fino a 200.000 euro a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore** diretto a sostenere le iniziative di sviluppo afferenti al Cloud Computing.

55. L'istanza per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale e Servizio

competenti in materia di politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo. **Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalità definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000. Le domande già presentate sono restituite ai soggetti richiedenti.**

56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di **200.000 euro** per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

- Il testo dell'articolo 89 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 è il seguente:

Art. 89 sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici

1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, in favore dei titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.

3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.

Note all'articolo 2

- Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio

- omissis -

3. Nelle more della modifica del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per il completo trasferimento alla Regione dei beni dello Stato appartenenti al demanio idrico e delle relative funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere in via di anticipazione con fondi a carico del bilancio regionale le spese necessarie per la realizzazione **o per la sola progettazione**, mediante l'avvalimento previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 265/2001, di opere idrauliche e di interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati a ridurre le situazioni di pericolosità lungo le tratte fluviali di competenza dello Stato.

4. Le anticipazioni di cui al comma 3 sono valutate nell'ambito dei rapporti Stato-Regione di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 ottobre 2010, tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

5. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente alle spese di investimento, è autorizzata la spesa di 769.681 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1049 e del capitolo 1837 e, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 1836 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 Piano regionale di tutela delle acque

1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la Regione provvede alla formazione, nonché all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

1 bis. Ai fini della formazione del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

2. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, di concerto con l'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nonché con l'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

4. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino

Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.

6. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate, la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, sentite le Province e le Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.

8. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Autorità di bacino che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.

9. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole delle Autorità di bacino di cui al comma 8, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

10. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

10 bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano, con esclusione di quelle concernenti il deflusso minimo vitale, sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano.

11. (ABROGATO)

12. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 presupposti per la concessione di derivazione d'acqua

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio di acquedotto ovvero dal consorzio irriguo per le utilizzazioni a scopo di irrigazione.

3. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 2 oppure qualora i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

4. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti d'acqua, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

5. Nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

6. L'utilizzo di acque qualificate per il consumo umano con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque idonee al predetto consumo ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, può essere assentito, nei termini di cui all'articolo 12 bis del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come inserito dall'articolo 5 del decreto legislativo 275/1993 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 258/2000, per usi diversi da quello potabile, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, nonché di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

7. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tenere conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione.

8. In presenza di più richieste di concessione di derivazione, la priorità è assicurata a quelle presentate dagli enti locali territoriali, nonché a quelle presentate, anche congiuntamente, da altri enti pubblici o che prevedano l'accordo con gli enti locali territoriali per l'esercizio della concessione di derivazione, a condizione che la risorsa sia utilizzata a favore della comunità locale e, comunque, senza finalità di lucro.

8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 canoni

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, a decorrere dall'1 aprile 2011. Alle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

1 bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni, ivi incluse quelle rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dall'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, di beni del demanio idrico regionale:

a) per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane **e altri enti pubblici** per finalità di pubblico interesse;

b) per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane **e altri enti pubblici**.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il canone determinato ai sensi del comma 1.

4. Alle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, si applicano i canoni stabiliti dall'Amministrazione regionale. I Consorzi di bonifica possono in ogni caso individuare particolari tipologie o categorie di utilizzi di beni del demanio idrico regionale da assoggettare all'applicazione di canoni diversi, determinati dai Consorzi di bonifica medesimi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48 termini per piani particolareggiati

1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al **31 dicembre 2014**. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.

2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al **31 dicembre 2014**.

3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al **31 dicembre 2014** qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.

- La deliberazione dalla Giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005 disciplina: "Lavori ed opere di prevenzione di calamità naturali. individuazione degli interventi da attivarsi con i fondi allocati sul capitolo 2541 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005 mediante affidamento in delegazione amministrativa ai comuni interessati. (euro 3.061.000,00)".

- Il testo dell'articolo 16 e dell'articolo 41 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.

2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera m bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

b) gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro capacità di generazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;

c) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui al paragrafo 12.7, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale

10 settembre 2010;

d) gli impianti eolici di cui al paragrafo 12.5, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;

e) gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

f) le unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE - unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;

g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;

h) le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 kilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;

i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;

j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, tenuto conto dello sviluppo tecnologico anche con modifica del tipo di conduttori, **dei sostegni** e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 kilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;

k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 kilovolt;

l) i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;

m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;

n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.

3. Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi, nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

4. Qualora non realizzabili previa comunicazione ai sensi del comma 2, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, i seguenti interventi:

a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo 12.2, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

b) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;

c) gli impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6, lettera b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

d) gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;

e) le unità di piccola cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20/2007 (unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici);

f) le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.

5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.

7. Per gli interventi di installazione di impianti solari termici, di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e di impianti di produzione di energia termica da altre fonti rinnovabili riguardanti gli edifici esistenti, trova applicazione quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 28/2011.

8. Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della legge 36/2001, non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi:

- a) linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);
- b) linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;
- c) linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.

10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.

10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.

10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.

- omissis -

Art. 41 incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti

1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
- b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
- c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspidale degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
- e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;
- f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;
- g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli **impianti attualmente esistenti** realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.

2. È considerato in situazione di inidoneità tecnica:

- a) l'impianto esistente che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g), con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6;
- b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;
- c) l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.

- Il testo del comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

- omissis -

48. Nel quadro di un'azione volta alla valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e naturalistiche e ad una sempre maggiore conoscenza e diffusione delle relative tematiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale e all'**Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia** un contributo nell'importo massimo di lire 50 milioni e fino al 90 per cento della

spesa ammissibile per il funzionamento e per l'attività svolta nell'ambito della divulgazione e promozione dei valori forestali ed ambientali, della ricerca, della documentazione e della didattica.

49. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento e dal relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata e in un'unica soluzione.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivise in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.3.44.1.566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 2800 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 costruzione e gestione degli impianti

1. Sono legittimati a costruire ed a gestire impianti di smaltimento di rifiuti:

a) i Comuni;

b) i Consorzi di enti locali;

c) le Comunità montane e quella collinare;

d) le società con partecipazione di enti pubblici;

e) le Aziende municipalizzate per lo smaltimento dei rifiuti;

f) gli altri soggetti che, sotto il profilo professionale, organizzativo e finanziario, siano ritenuti idonei al corretto svolgimento dell'attività di smaltimento.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono affidare in appalto o in concessione la gestione degli impianti.

3. I Comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti da altri Comuni, nonché quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del proprietario dell'impianto, di un apposito indennizzo differenziato, da stabilirsi con apposito regolamento di esecuzione.

3 bis. L'indennizzo di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., si applica esclusivamente agli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), **nonché agli impianti di tipo a) e b) se di società a partecipazione pubblica.**

- Il testo del comma 58 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 interventi in materia di ambiente, energia, montagna, protezione civile

- omissis -

58. Le derivazioni idroelettriche da realizzare su condotte e canali artificiali con potenza installata inferiore a 100 kwatt o acqua derivata inferiore a 200 l/sec sono soggette esclusivamente a DIA. I Comuni, dove gli impianti sono localizzati comunicano alla Direzione regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento della DIA, le caratteristiche tecniche della derivazione al fine della determinazione del relativo canone **e all'emissione o adeguamento della relativa concessione di derivazione e uso plurimo.**

- omissis -

Note all'articolo 3

- Il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - attività economiche

- omissis -

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, quali la costruzione di impianti irrigui pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio, l'ammodernamento degli impianti irrigui, la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione e per la realizzazione di studi di fattibilità di interventi irrigui.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 51 e dell'articolo 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 51 delegazione amministrativa intersoggettiva

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma

1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;
- b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;
- d) (SOPPRESSA);
- e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;
- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

10 ter. (ABROGATO)

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

Art. 51 bis delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.

3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.
4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.
5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
6. (ABROGATO)
7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 fini istituzionali

1. I Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.
 2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.
 3. In particolare, i Consorzi provvedono:
 - a) all'acquisizione ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
 - b) alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
 - c) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
 - d) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
 - e) alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;
 - f) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
 - g) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione.
 - g bis) alla predisposizione dei programmi energetici consorziali come previsti dalla legislazione energetica regionale.
 4. I Consorzi possono altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:
 - a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
 - b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
 5. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 3 e 4 i Consorzi possono operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 317/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.
- 5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dalla Consulta d'Ambito su intesa degli enti interessati.**
6. I Consorzi provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dai medesimi Consorzi.
 - 6 bis. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 diritti tavolari e tariffe

1. La consultazione del libro fondiario è gratuita.
 2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni.
 3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.
- 3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente

Art. 1 procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione

1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.

4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3 mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale, nonché, limitatamente a tematismi omogenei, a tavoli tecnici individuati su base sub-regionale.

5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.

6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.

8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.

9. Alle Assemblee di pianificazione regionale e ai tavoli tecnici partecipano la Regione, le Province e i Comuni.

10. (ABROGATO)

11. Il Piano del governo del territorio è sottoposto agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006 .

12. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all'avviso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.

14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 13 possono formulare osservazioni sul Piano del governo del territorio:

a) gli enti e gli organismi pubblici;

b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di Piano del governo del territorio adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

14 bis. Chiunque può, altresì, entro il medesimo termine di cui al comma 14, formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006.

14 ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, è approvato con decreto del Presidente della Regione, da assumersi previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il diciottesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, non prima dell'1 gennaio 2015.

15. La Giunta regionale in qualità di autorità competente adotta il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, commi 136 e 137, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

16. La relazione valutativa del nucleo di cui al comma 15 contiene la cronistoria della procedura di formazione del Piano del governo del territorio e della valutazione ambientale strategica (VAS), nonché esamina le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006.

17. (ABROGATO)

18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) l'autorità procedente e l'autorità competente si identificano nella Giunta regionale che individua, su proposta della struttura regionale competente in materia di

pianificazione territoriale, anche i soggetti competenti in materia ambientale, nonché la Regione Veneto, l'Austria e la Slovenia.

19. La documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell'Amministrazione regionale dal 1978, tra cui la documentazione tecnica contenuta nel Piano urbanistico regionale generale (PURG), nel Piano territoriale regionale generale (PTRG), nel Piano territoriale regionale strategico (PTRS) e nel Piano territoriale regionale (PTR), può essere utilizzata nella formazione del Piano del governo del territorio.

20. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

21. Al comma 1 dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), le parole: << Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 <<Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio>>), >> sono soppresse.

21 bis. Esplicano i loro effetti ai sensi del comma 9 gli incontri, le assemblee e i tavoli tecnici comunque denominati organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per la formazione dei documenti di cui al comma 3.

- Il testo dei commi da 4 a 8 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

- omissis -

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di promozione sociale Animaimpresa un contributo a sostegno della realizzazione di progetti innovativi nel settore ambientale volti alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti mediante il riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti.

5. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla **Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna**, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

6. Il contributo di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

7. Il contributo di cui al comma 4 è concesso a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1062 e del capitolo 9121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 13 e dell'articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 individuazione delle autorità interessate

1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:

a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;
b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:

- 1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 2) tutela del paesaggio;
- 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;
- 4) igiene e sanità;
- 5) tutela delle aree di interesse naturalistico;

5 bis) urbanistica.

- omissis -

Art. 20 effetti del provvedimento

1. Il provvedimento di cui all'articolo 19:

a) obbliga il soggetto proponente a conformare il progetto al contenuto dispositivo del provvedimento, ad adottare le misure di mitigazione e monitoraggio eventualmente prescritte ed a trasmettere all'Amministrazione regionale i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate; qualora la pronuncia sull'impatto ambientale dell'opera sia negativa, il proponente non può procedere alla realizzazione del progetto;

b) sostituisce o coordina gli atti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), di competenza delle autorità interessate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

b bis) costituisce, ove necessario a perseguire gli scopi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, variante agli strumenti urbanistici, previo parere favorevole dell'Ente competente;

c) ha effetti vincolanti nei confronti delle autorità competenti a rilasciare atti e provvedimenti che consentono la realizzazione dell'opera, fatti salvi i poteri delle autorità statali eventualmente competenti in materia.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive con le modalità definite ai sensi dell'articolo 2, nonché ai Comuni territorialmente interessati.

1 bis. Ai fini dell'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di amministrazioni pubbliche in ordine ai progetti di coltivazione e risistemazione ambientale, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge regionale 7/2000.

1 ter. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 1 sono corredate del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale.

2. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i Comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'articolo 13, nonché l'indicazione:

- a) delle generalità del richiedente e della sua residenza e/o domicilio nonché delle aree in disponibilità;
- b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante i limiti di superficie e di profondità della cava stessa e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;
- c) del materiale oggetto della coltivazione e della quantità di materiale di cui si preventiva annualmente, e per il periodo richiesto, l'escavazione;
- d) della durata presunta della coltivazione.

3. L'istanza deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato, se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento, compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame della istanza.

4. La risistemazione deve prevedere:

- a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
- b) la sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento.

4 bis. La modifica di destinazione urbanistica della zona in cui è situata l'area autorizzata ai fini dell'attività di cava, nonché la revoca o la decadenza o la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva non fanno venir meno l'obbligo di eseguire il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3, e la relativa garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 12 ter.

4 ter. Il provvedimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990 può modificare il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 6 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 ter coordinamento regionale della procedura di certificazione VEA

1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla procedura di certificazione VEA di cui all'articolo 6 bis, sono attuate da ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l.:

- a) divulgazione;
- b) formazione;
- c) accreditamento;
- d) ricevimento certificazioni energetiche e VEA;**
- e) consulenza agli enti pubblici;
- f) gestione catasto energetico ambientale;
- f bis) controlli, accertamenti, ispezioni e vigilanza;
- g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad ARES un contributo in conto esercizio a copertura delle spese sostenute in relazione alle attività istituzionali svolte. Una quota del contributo è finalizzata alla copertura dei costi per il personale. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società gli importi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 effettuate fino all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società medesima e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.

- Il testo dei commi da 13 a 15 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

- omissis -

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sacile un contributo straordinario per la realizzazione nel territorio comunale di un fontanello d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 4136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 37 e dell'articolo 37 bis della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37 attività estrattive di materiali litoidi

1. Gli interventi di sistemazione idraulica che prevedono modificazioni dell'assetto morfologico del corso d'acqua, ove possibile, sono attuati attraverso la sola movimentazione del materiale.

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi, nei quali è **consentita, in accordo alla normativa vigente, l'esecuzione di interventi** che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.

2. Fino all'adozione del piano di bacino o di un suo stralcio o di direttive emanate dalle competenti Autorità di bacino, l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua, dalle golene demaniali e private, dalle aree di pertinenza fluviale assoggettate dalle leggi vigenti a specifiche misure di salvaguardia ambientale e dai bacini lacuali naturali e artificiali, è consentita solo nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua che prevedono l'asportazione di inerti finalizzata alla conservazione e al ripristino delle sezioni di deflusso, nonché al recupero della funzionalità delle opere idrauliche;

b) interventi di difesa e sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei corsi d'acqua;

c) estrazioni di materiale inerte per la rinaturazione degli ambiti fluviali allo scopo di mantenimento o ampliamento delle aree di esondazione;

d) lavori di pronto intervento idraulico e idraulico-forestale dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) interventi di estrazione di materiali inerti in tratte d'alveo particolarmente sovralluvionate, per uso commerciale o industriale, di volume complessivo non superiore a metri cubi 5.000;

f) prelievo manuale di ciottoli, ghiaie o sabbie per uso domestico;

g) asportazioni di sedimenti dai bacini di laminazione e di espansione, dai bacini lacuali naturali e artificiali, finalizzate alla conservazione dell'originario stato fisico, geomorfologico e biologico;

h) asportazioni di sedimenti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'efficienza dei canali di scarico e dei volumi utili di ritenzione previsto dalle concessioni, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di dighe;

i) interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali situati nelle zone montane e parzialmente montane che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio.

3. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 97, primo comma, lettere m) ed n), del testo unico approvato con regio decreto 523/1904, il prelievo di materiali inerti effettuato nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), g), h) e i), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.

4. Il prelievo di materiali inerti relativo ai lavori urgenti di cui al comma 2, lettera d), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, con lo stesso provvedimento di approvazione dei lavori medesimi; nei casi di somma urgenza, l'autorizzazione al prelievo di materiali inerti si intende rilasciata contestualmente alla redazione del prescritto verbale di somma urgenza, che è immediatamente trasmesso al Servizio decentrato competente per territorio.

5. Per i prelievi di cui al comma 2, lettera f), l'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 44.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere motivatamente revocate dalla Direzione regionale dell'ambiente.

7. L'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua o dalle aree del demanio idrico, disciplinata dalla presente legge, non è soggetta al regime delle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modificazioni.

Art. 37 bis disciplina degli interventi sui corsi d'acqua

1. **Gli interventi di cui all'articolo 37, comma 1 bis, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte**

degli strumenti urbanistici. Il materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica, a soggetti privati mediante le procedure di evidenza pubblica di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento, definiti con regolamento regionale:

- a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue;
- b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui;
- c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati.

3. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 2, i soggetti privati presentano alla struttura regionale competente in materia di idraulica, con le modalità definite dal regolamento di cui al medesimo comma 2, l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata dal progetto preliminare dell'intervento stesso.

4. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, la struttura regionale competente in materia di idraulica, convoca la conferenza di servizi, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

6. Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori d'urgenza che comportino l'estrazione di materiale litoide, questi sono autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di idraulica che, contestualmente, ne attesta l'urgenza e ne redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. L'asporto del materiale litoide, nell'ambito di tali interventi, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale.

7. Gli interventi d'urgenza previsti al comma 6 sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

8. Gli interventi sui corsi d'acqua, che comportino l'estrazione di materiale litoide, finalizzati a tutelare l'incolumità delle persone sono attuati dalla Protezione civile della Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

9. I progetti di lavori pubblici riguardanti la sistemazione di corsi d'acqua o interventi sulle opere idrauliche, possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'ufficiosità dell'alveo nel tratto medesimo.

10. Nei casi di cui al comma 9, il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.

11. Nei casi di cui al comma 9, i soggetti esecutori dei lavori pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei medesimi, effettuano secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, rilievi topografici prima dell'inizio delle operazioni di scavo e ad avvenuto completamento delle stesse nonché in corso d'opera in caso di eventi di piena, al fine di accertare l'effettiva quantità di materiale litoide estratta.

12. Il regolamento di cui al comma 11 è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012.

13. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia alla struttura regionale competente in materia di idraulica, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'articolo 57 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.

14. Nei casi in cui, non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 2 o non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei commi 6, 7 e 8, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 13.

15. L'estrazione di materiale litoide, da parte struttura regionale competente in materia di idraulica, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetta alla disciplina di cui ai commi 2, 9, 10, 11 e 13.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 4, comma 105, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di

concessione, a condizione che tale opera rientri **nelle finalità istituzionali dell'Ente beneficiario**. Per detti interventi trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 definizioni generali

1. Ai fini della presente legge i parametri edilizi sono:

- a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;
- b) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;
- c) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
- d) parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;
- e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;
- f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, **vani scala, vani corsa ascensori**, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, **le pareti interne**, gli sguinci, i vani di porte e finestre;
- g) superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali;
- h) superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
- i) volume utile (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
- j) volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;
- k) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;
- l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;
- m) sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;
- n) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;
- b) adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;
- c) area funzionalmente contigua: l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie:

a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
- 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

- 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- 5) l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale;
- 6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
- 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale;
- b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti;
- c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti; tali interventi comprendono:
- 1) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;
 - 2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
 - 3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge;
- d) ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;
- e) trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:
- 1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
 - 2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;
 - 3) a intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore.
2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:
- a) manutenzione ordinaria, consistenti in:
- 1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implicino incremento degli standard urbanistici;
 - 2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti;
 - 3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;
- b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, **nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni**, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;
- c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;
- d) attività edilizia libera: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti auto-

rizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 attività edilizia libera

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) , non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno;
- d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;

d bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

- e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
- f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera;
- g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
- h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
- i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
- k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
- l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37 , nel rispetto della legge regionale 23/2005 ;
- m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
- m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.
- n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;
- o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
- p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno;
- q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di car-

telli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto;

r) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

- 1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
- 2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
- 3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

s) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;

t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.

3. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia di distanze nel rispetto del codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.

4. All'attività edilizia libera prevista dal presente articolo non consegue alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d).

5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico - edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a bis), g), h), j), k), l), m) e u), è comunicato al Comune con allegata relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37 misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia

1. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche, e della legge regionale 23/2005, e successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi nei limiti individuati dal presente articolo. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 29.

2. Gli interventi di cui al comma 1 realizzati su edifici esistenti, qualora suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga alle distanze minime e alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fermo restando quanto stabilito nel comma 4, e possono comportare la realizzazione:

- a) di maggiore spessore delle murature esterne entro i 35 centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
- b) di maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i 35 centimetri.

3. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati su nuovi edifici, consistono nella realizzazione di:

- a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i 30 centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
- b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i 30 centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri;
- c) serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;
- d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.

4. Gli interventi di cui al presente articolo:

a) se eseguiti su edifici esistenti, devono salvaguardare gli elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico, nonché gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali;

b) non possono derogare in ogni caso alle distanze minime previste dal codice civile e alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

4 bis. Le modalità di computo di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli interventi realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57 norme comuni

1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione:

a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di catastramento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) se i lavori non sono iniziati entro **otto** anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 58 norme comuni

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento o manutenzione straordinaria di edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale possono comportare l'ampliamento **anche in corpo distaccato**, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del volume utile esistente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti su immobili situati all'esterno delle zone omogenee A e B₀, o singoli edifici ad esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, alle seguenti condizioni:

a) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri;

b) gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili nell'area di pertinenza dell'intervento, sono individuabili in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri;

c) l'ampliamento può comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti relativamente alla parte effettivamente ampliata, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici comunali.

3. In deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento **anche in corpo distaccato** e ristrutturazione edilizia di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:

a) la quota massima di ampliamento ammissibile non può superare i 200 metri cubi di volume utile;

b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri;

c) nelle zone omogenee A e B₀, o singoli edifici ad esse equiparati, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici comunali; la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l'altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali;

d) l'ampliamento non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.

- Il testo dell'articolo 16, comma 21, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane

21. I contributi destinati alla realizzazione di opere con destinatario, intervento e risorse finanziarie direttamente stabiliti dalla legge regionale di finanziamento, in caso di situazioni che riguardino l'insufficienza dei fondi ovvero la necessità di apportare modifiche alla tipologia degli interventi, possono essere concessi, su istanza del soggetto beneficiario, per la realizzazione di singoli lotti funzionali, anche limitati al solo acquisto dell'immobile, **o di arredi e attrezzature**, ovvero di opere diverse da quelle legislativamente previste, purché non sia modificata la finalità individuata dalla norma di finanziamento.

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, è il seguente:

Art. 40 servizi ferroviari regionali

1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

1 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale e a copertura delle spese sostenute dalla società Ferrovie Udine Cividale Srl per il suo funzionamento, secondo le modalità indicate in apposito disciplinare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla società stessa un finanziamento pari all'importo annualmente stanziato dal bilancio regionale.

1 ter. L'importo di cui al comma 1 bis è annualmente aggiornato nella misura del 95 per cento del tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti ISTAT FOI capitolo trasporti.

1 quater. Il finanziamento di cui al comma 1 bis viene trasferito in via di anticipazione, entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura del 90 per cento dell'importo annualmente definito. Il saldo viene erogato, entro il mese di giugno dell'anno successivo, previa attestazione della regolarità delle prestazioni effettuate e dei servizi svolti da parte della Direzione centrale competente in materia di trasporto pubblico locale, sulla base della documentazione a consuntivo fornita dalla società.

2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese per concordare con il gestore della rete infrastrutturale ferroviaria la migliore definizione ed esecuzione dei servizi.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, è il seguente:

Art. 1 obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa e il mercato delle locazioni a uso abitativo mediante gli interventi di cui all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003, è il seguente:

Art. 12 funzioni normative della Regione

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

- a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
- b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;
- c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;
- d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;
- e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).

1.2. (ABROGATO)

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.

1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza. I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile.

1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:

- a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;
- b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 120 mq;
- c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui

al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegna a ottenere tale requisito entro cinque anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.>>>

1 sexies. Tra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti le agevolazioni in materia di edilizia agevolata e convenzionata figurano:

- a) la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati;
- b) il non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata;
- c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.

1 septies. Il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare dei richiedenti. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti.

1 octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.

1 novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.

2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 6/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata e agevolata hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.
2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1. **I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo.**
3. Nel caso di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 successione nell'immobile. Trasferimento delle agevolazioni

1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'alloggio stesso entro sei mesi dalla morte del beneficiario e possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.
2. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che acquista la proprietà e continua a risiedere nell'alloggio, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.

3. Abrogato

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 6/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 revoche

1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta **la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.**

2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali

calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

3. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 1, comporta la revoca del contributo con effetto dalla morte del beneficiario.

4. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 2, comporta la revoca del contributo con effetto dal momento del trasferimento di residenza.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, è il seguente:

Art. 6 sostegno alle locazioni

1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.

- Il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:

Art. 18 fondi di riserva

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

- a) fondo di riserva per le spese impreviste;
- b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
- c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
- c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;
- d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.

- Il testo dell'articolo 6, comma 117, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 interventi in materia di infrastrutture, territorio, edilizia e lavori pubblici

117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia **Madonna Addolorata** di Villanova di Prata di Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stessa stipula per la progettazione e la realizzazione di opere di sistemazione di spazi antistanti la Chiesa, accessibilità ai disabili, nonché opere di sistemazione del fabbricato adibito a oratorio.

- Il testo dell'articolo 31, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:

Art. 31 stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa e competenza derivata

3. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio stesso sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012, è il seguente:

Art. 14 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili

1. Ai fini del concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2013 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti:

- a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 183/2011;
- b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 12, commi 12 e 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche e integrazioni;
- c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

3. Il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, è determinato in relazione al saldo finanziario dell'anno 2011, espresso in termini di competenza mista, quale risulta dai certificati del rendiconto al bilancio, e al saldo programmatico di cui al comma 1, lettera a).

4. Ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo assegnato nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e contestualmente e per lo stesso importo provvede a rideterminare il proprio

obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti di spese in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2013, in un massimo di 90 milioni di euro complessivi.

5. L'entità del concorso degli enti soggetti al patto di stabilità è determinata in funzione:

a) di criteri di virtuosità basati su indicatori economico-finanziari, strutturati anche sulla base della tipologia di ente e della classe demografica di appartenenza (enti ammessi alla classe di virtuosità-enti esclusi dalla classe di virtuosità);

b) del segno del saldo finanziario in termini di competenza mista registrato nell'anno 2011;

c) delle seguenti clausole di salvaguardia:

1) comparazione del concorso alla manovra ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere a) e b) del presente comma, con l'importo corrispondente a una percentuale della media delle spese finali, espresse in termini di competenza mista, del triennio 2009-2011, definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6; a tal fine si prende a riferimento il minore fra i due importi citati che costituisce il concorso alla manovra;

2) comparazione dell'obiettivo ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere a), b) e

c) punto 1) del presente comma, con l'obiettivo programmatico determinato sulla base delle regole previste dalla normativa statale; ai fini dell'obiettivo finale si prende a riferimento il minore fra i due importi citati.

6. L'entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui al comma 3, è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2013-2015, sulla base dei criteri di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresì, i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica.

7. Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi dei commi 3 e 6, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato.

8. Ai fini della determinazione dei criteri di virtuosità di cui al comma 5, lettera a), si tiene conto, altresì, dell'andamento dei monitoraggi del patto di stabilità per l'anno 2012. A tale scopo sono raffrontati i dati relativi al monitoraggio al 31 dicembre 2012 con i dati di previsione, differenziando gli enti che hanno migliorato dagli enti che hanno peggiorato il saldo di competenza mista indicato a previsione.

9. In esito all'accordo sul patto di stabilità Stato-Regione la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a rideterminare l'entità degli obiettivi di ogni singolo ente, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 6.

10. La normativa regionale in materia di patto di stabilità può essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in termini di coordinamento della finanza pubblica a cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi.

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità come definiti dal comma 1, lettere a), b) e c), gli enti nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008;

c) non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e per acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; è inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione.

12. La disposizione di cui al comma 19 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è prorogata, per gli enti locali della Regione soggetti al patto di stabilità, anche per gli anni 2014 e 2015.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 11 e 12. Periodicamente le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano inoltre le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista. In occasione dei monitoraggi periodici gli enti verificano la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità forniscono chiarimenti alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

14. L'organo di revisione degli enti locali soggetti al patto di stabilità:

a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 13, primo periodo;

b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;

c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

d) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;

e) verifica, in occasione dei monitoraggi periodici, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.

15. La lettera c) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituita dalla seguente:

<<c> per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2013, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.>>.

16. Al comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << posti dal comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica >>.

17. Alla fine del secondo periodo del comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, sono aggiunte le seguenti parole: << , nonché per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità>>.

18. Il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.>>.

19. Il comma 25 ter dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.>>.

20. Al primo periodo del comma 27 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, le parole << primo periodo >> sono sostituite dalle seguenti: << secondo periodo >>.

21. Il comma 28.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove non già sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spesa di personale, oltre a quella iscritta all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.>>.

22. Al primo periodo del comma 28.1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << ai commi 28 e 28.1 >> sono sostituite dalle seguenti: << al comma 28.1 >>.

23. Al comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << dispongono i commi 28 e 28.1 >> sono sostituite dalle seguenti: << dispone il comma 28.1 >>.

24. Al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << dai commi 28 e 28.1 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal comma 28.1 >>.

25. All'ultimo periodo del comma 30 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << dai commi 28 e 28.1 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal comma 28.1 >>.

26. Gli enti locali istituiti a decorrere dal 2013 sono soggetti alla disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

27. A decorrere dal 2013 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24, 28, 31 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e integrazioni e il comma 37 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011.

28. All'articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. La mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.

8 ter. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.>>.

29. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

30. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2013. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

31. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione

del bilancio.

32. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

33. Le disposizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate nel maggio 2012), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, in materia di enti locali, in capo a organi statali si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli articoli 3, 4 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

34. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Ai fini della determinazione dell'incentivo ordinario annuale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), le convenzioni per la gestione in forma sovracomunale stipulate tra comuni facenti parte di una stessa Associazione intercomunale con le modalità e i vincoli previsti dalla legge regionale 19 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) sono equiparate a convenzione attuativa di cui all'articolo 22.>>.

35. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 1/2006 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono assegnazioni finanziarie a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni risultanti da fusione.

3 ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare i Comuni risultanti da fusione.>>.

36. Agli amministratori delle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), e delle Unioni di comuni di cui all'articolo 22 della legge regionale 1/2006 non sono attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di qualsiasi forma a decorrere dall'1 gennaio 2013.

37. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2011 è abrogato.

38. Il comma 25 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011 è abrogato.

39. Al fine di assicurare la coerenza delle registrazioni delle operazioni contabili tra i livelli di governo all'interno del territorio regionale, anche con riferimento all'uniforme applicazione della classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), istituita ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nell'ambito della contabilizzazione dei finanziamenti regionali derivanti da delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la Giunta regionale costituisce un tavolo tecnico interistituzionale Regione-enti locali in attuazione dei principi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 1/2006, per la verifica dell'uniformità dei criteri adottati e la proposta di eventuali misure correttive. La Giunta prende atto degli esiti dello studio, emanando con proprio atto di indirizzo le conseguenti direttive generali in materia.

- Il testo dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è il seguente:

Art. 32 Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 competenze comunali

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano il regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.

2. Il regolamento stabilisce:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

d bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza.

3. I Comuni istituiscono una commissione consultiva assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.

4. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, è il seguente:

Art. 4 interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale

95. Al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne. I contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori.

96. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 95 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture della residenza. I criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento. Nel concedere i contributi di cui al comma 95, l'Amministrazione regionale privilegia le domande che presentano progetti edilizi che identificano sedi di scuola materna a immediato livello di appaltabilità o cantierabilità, al fine di consentire il rapido raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 95.

97. Per le finalità previste dal comma 95 sono autorizzati un limite d'impegno ventennale di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, e un limite di impegno ventennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3409 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

- Il testo dell'articolo 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, è il seguente:

Art. 4 interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti

26. Al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi in conto capitale, per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne.

27. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005. I criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 96, della legge regionale 1/2005.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 1.634.739,07 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3420 (2.1.232.3.06.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne>> e con lo stanziamento di 1.634.739,07 euro per l'anno 2005.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6, commi 170 e 171, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 4, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di San Cromazio di Udine e San Michele Arcangelo di Vendoglio un finanziamento straordinario di 20.000 euro ciascuna a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012.

171. Le domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 170 sono presentate al servizio competente della Direzione centrale **infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici**, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo

prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

- Il testo dell'articolo 11, commi 224 e 225, della legge regionale 29 dicembre 2011 n. 18, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 11 interventi in materia di attività culturali e sportive

224. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Azienda speciale Villa Manin un contributo straordinario per la realizzazione dell'attività espositiva denominata Il Crocifisso di Cividale e la scultura lignea nel Patriarcato di Aquileia al tempo di Pellegriano II - secoli XII e XIII, ivi compresi interventi di restauro e promozione, **da realizzarsi nell'anno 2013.**

225. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. **Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 28 febbraio 2014.**

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 42 rendicontazione semplificata

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 11 contributi regionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, per la realizzazione di manifestazioni sportive nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti ivi previsti per le manifestazioni sportive d'interesse regionale, nazionale e internazionale.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1 per sostenere la realizzazione delle manifestazioni sportive più importanti e prestigiose per il territorio della regione.

3 bis. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

4. Il procedimento per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo si conclude entro centocinquanta giorni, con l'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi delle iniziative di cui ai commi 2 e 3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente le iniziative di cui ai commi 2 e 3.

- Il testo dell'articolo 15, comma 11 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 15 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

11 bis. Le domande di concessione dei contributi corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo delle entrate e delle spese delle attività e delle manifestazioni di cui al comma 10 sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa **ammissibile**. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione e può essere, altresì, disposta l'erogazione in via anticipata fino al 100 per cento del contributo concesso. Per i beneficiari diversi da quelli indicati all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il legale rappresentante del soggetto beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione, entro il termine fissato nel decreto di concessione, il bilancio consuntivo dell'iniziativa svolta, la relazione sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e l'elenco giustificativo delle spese in relazione all'utilizzo del contributo, per un ammontare non inferiore all'importo del contributo concesso.

- Il testo dell'articolo 6, comma 34, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dal presente articolo è il seguente

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

34. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a con-

fermare il contributo e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, ovvero a confermare il contributo nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati. Il Servizio attività ricreative e sportive è altresì autorizzato a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo in tre anni decorrenti dalla data fissata per la ultimazione dei lavori, **ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati già ultimati, a fissare il termine di rendicontazione entro il 31 dicembre 2014.**

34 bis. I nuovi termini di inizio, di ultimazione e di rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del comma 34, possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 3 contributi per gli impianti sportivi

1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

1 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 1 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).

2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:

a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 20 sulla spesa riconosciuta ammissibile;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2 bis. Il procedimento per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo si conclude entro centocinquanta giorni, con l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma degli interventi di cui al comma 1 bis.

- Il testo dell'articolo 6bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 6 bis rendicontazione dei contributi

1. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui alla al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per un importo pari alla spesa ammissibile.

1 bis. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile il contributo è proporzionalmente rideterminato, purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente inalterato.

2. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo.

3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non può essere fissato o prorogato oltre il termine di tre anni decorrente **dal termine fissato o prorogato per la** ultimazione dei lavori.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il beneficiario decade dal diritto al contributo ed è tenuto, a seguito del decreto con cui viene accertata la decadenza, alla restituzione delle somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 18 contributi per il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente abili

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili e che operano in modo continuativo in tale ambito contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, dal 1 al 31 maggio di ogni anno corredate di:

a) relazione illustrativa riguardante la manifestazione ovvero l'utilizzo dei mezzi, dell'equipaggiamento e delle attrezzature;

b) dettagliato preventivo di spesa.

4. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

5. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello della concessione del contributo con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della manifestazione o sull'acquisto dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti, nonché dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

6. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 5 o la non realizzazione della manifestazione o intervento comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

- Il testo dell'articolo 2, comma 13, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - attività economiche

12. Per finalità culturali e turistiche l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale alla Guardia Costiera Ausiliaria F.V.G. ONLUS, con sede a Trieste, da destinare alla messa in sicurezza e alla manutenzione della gru su pontone denominata "Ursus", reperto di archeologia industriale portuale di epoca austriaca, unico esemplare ancora esistente, ubicata nel golfo di Trieste.

13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata entro il 31 marzo 2013 al Servizio **beni e attività culturali della direzione centrale competente in materia di cultura** corredata di uno studio di fattibilità e relativo piano finanziario.

- Il testo dell'articolo 4, comma 12, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di Maria Santissima Regina di Gorizia, dei Santi Pietro e Paolo di Staranzano e del Santissimo Salvatore di Gradisca d'Isonzo un finanziamento straordinario di 10.000 euro ciascuna a fronte delle spese di manutenzione ordinaria, nonché degli oneri di funzionamento di immobili di proprietà sostenute nel 2008-2012.

12. Le domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale **infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

- Il testo dell'articolo 6, commi 15 e 16, da 26 a 28, 35 e 36, 149 e 150, da 222 a 223, 340 e 341, 390 e 391, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Campeggio Club Trieste di Trieste, un contributo straordinario per la realizzazione delle finalità istituzionali, ivi comprese la copertura delle spese sostenute nel 2012.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata al servizio competente della Direzione centrale **attività produttive**, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

(omissis)

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Diportisti Muggia di Muggia per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli ormeggi.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio **5.1.2.1090** e del capitolo 5949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

(omissis)

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione M.E.T.A. Turisti di Trieste un contributo straordinario per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata al servizio competente della Direzione centrale **attività produttive**, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

(omissis)

149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Polisportiva San Primo di Aurisina Stazione un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la Polisportiva stipula per **la sostituzione della copertura di due campi da tennis, nonché per il rifacimento del campo di gioco in materiale sintetico e per la realizzazione della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis**.

150. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 149 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro **il 30 giugno 2013**, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

(omissis)

222. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:

- a) al Comune di Pordenone ai sensi della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), a valere su fondi 1999, e successivamente confermato con delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 2622 a favore della costruzione di una nuova palestra in via Peruzza a Torre;
- b) al Comune di Mortegliano ai sensi della legge regionale 43/1980 a valere su fondi 2001, per la realizzazione dell'intervento di completamento del polisportivo comunale (sistemazione pista atletica e realizzazione parcheggi);
- c) al Comune di Caneva ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2004, per la realizzazione dell'intervento di miglioramento dei campi di calcio e tennis nell'area sportiva Fiaschetti;
- d) al Comune di Malborghetto-Valbruna ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2004, per l'acquisto di terreno e realizzazione campo di calcetto;
- e) al gruppo sportivo Amatori calcio di Cimpello di Fiume Veneto ai sensi della legge regionale 1/2005, a valere su fondi 2005, per la realizzazione dell'intervento di miglioramento e completamento degli impianti sportivi in uso per lo svolgimento delle proprie attività;
- f) al Comune di Pordenone ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a valere su fondi 2005, per la costruzione di una nuova palestra in località Torre;
- g) al Comune di Tolmezzo ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2006 per la sistemazione della palestra comunale a servizio campo sportivo in frazione Imponzo;
- h) al Comune di Aviano ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2007 per la realizzazione dei lavori di completamento del centro sportivo polivalente dei Visinai - terzo stralcio;
- i) al Comune di Gonars ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2007 per la costruzione di una palestra nel polisportivo del capoluogo primo lotto;
- l) al Comune di Sesto al Reghena ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2008 per il completamento dei campi da tennis dell'impianto polisportivo di Bagnarola;
- m) al Comune di Aviano ai sensi della legge 8/2003 a valere su fondi 2008 per la realizzazione dei lavori di completamento del centro sportivo polivalente dei Visinai - quinto stralcio;
- n) al Comune di Gonars ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2008 per la costruzione di una palestra nel polisportivo del capoluogo primo lotto - secondo stralcio;
- o) al Comune di Sequals ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2011 per l'adeguamento, il miglioramento e il completamento del polifunzionale di via Carnera, ambito Villa Carnera centro culturale sportivo ricreativo - acquisto area.

222 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso

223. Per le finalità di cui ai **commi 222 e 222 bis, i beneficiari indicati al comma 222** presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza per la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo.

(omissis)

340. Al fine di sostenere lo sviluppo culturale e museale del Friuli Venezia Giulia e per garantire la conservazione, la conoscenza e la fruizione del patrimonio, storico, scientifico e ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un finanziamento straordinario pluriennale per la progettazione e la realizzazione del Parco del Mare.

341. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla direzione centrale e al servizio **competente in materia di attività produttive**, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

(omissis)

390. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia Beata Vergine del soccorso di Trieste per il restauro della corona dorata situata sopra l'altare maggiore presente nella chiesa medesima.

391. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 390 è presentata alla Direzione centrale **cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con i decreti di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, è il seguente:

Art. 8 Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena

1. È istituita, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:

- a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
- b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto legislativo 223/2002;
- c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e agenzie regionali;
- d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) sei componenti, due per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
- c) tre componenti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;
- d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 38/2001, delegato dalla Commissione stessa.

5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.

7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.

9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.

- Il testo dell'articolo 6, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Parrocchia Abbazia di Santa Maria di Sesto al Reghena il contributo già concesso al Comune di Sesto al Reghena, a valere sui fondi 2007, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981 n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), in considerazione degli indifferibili interventi di adeguamento strutturale e funzionale dell'abbazia e dell'edificio ex cancelleria, beni di rilevante interesse storico e culturale.

- Il testo dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 59 concessione del finanziamento a soggetti privati

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

- Il testo dell'articolo 306, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 306 modifica all'articolo 20 della legge regionale 29/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), dopo le parole << da produttori indipendenti >> sono aggiunte le seguenti: << , come definiti dall'articolo 2, comma 1, **lettera g)**, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) >>.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 19 contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione

1. Ai fini dell'assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, approva entro il 15 settembre di ogni anno l'elenco dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, predisposto secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della

legge 38/2001, e comunica l'entità complessiva delle risorse necessarie ai competenti organi dello Stato.

2. Con regolamento regionale, da emanare previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, sono definite, in armonia con le disposizioni procedurali recate dai provvedimenti statali attuativi dell'articolo 8 della legge 38/2001, le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti.

2 bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di liquidazione di un acconto sino all'80 per cento del contributo concesso, adottato all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle iniziative progettuali finanziate.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 è il seguente:

Art. 2 Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia

1. È istituito il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, rispettivamente in rappresentanza della Direzione regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza delle strutture competenti in materia di beni culturali, di beni paesaggistici e di risorse economiche e finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni culturali dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le attività culturali e, in ogni caso, quando si tratti del conferimento di cui al comma 3, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, nonché da un ulteriore dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza del Comitato spetta ad uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli dell'Amministrazione regionale.

2. Il Comitato è sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine alle attività di comune interesse in materia di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi.

3. Al Comitato è attribuita, altresì, la facoltà di stipulare accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attività da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando le opportune forme di gestione delle conseguenti attività, ai sensi degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con gli accordi medesimi possono essere individuati istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale da conferire in uso alla regione nell'ambito di progetti di fruizione integrata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo.

4. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 3 sono definiti gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi.

5. Il Comitato è dotato di una segreteria paritetica composta da due funzionari appartenenti, rispettivamente, all'Amministrazione statale ed a quella regionale. Le attività di segreteria non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

- Il testo dell'articolo 6, commi 324 e 325, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

324. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di percorsi e piste destinati all'attività di skating.

325. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, **entro il 30 giugno 2013**. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

- Il testo dell'articolo 12, comma 16, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 12 disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

14. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per le relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza, è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.

15. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono stipulare contratti di sponsorizzazione.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano **al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituito ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002)**, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), all'Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile s.r.l. (ARES), all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia, all'Agenzie regionali per le lingue furlane e all'Azienda Speciale Villa Manin.

- Il testo dell'articolo 7, commi da 32 a 36, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 7 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

32. **Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Università degli studi di Udine e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Petrelli**, è autorizzata l'assegnazione alla medesima Università degli studi di Udine di un contributo straordinario di 80.000 euro per l'anno 2009.

33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 5.3.2.1104 e al capitolo 5294 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo straordinario all'Università degli studi di Udine per l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo Litwornia>>.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi decennali fino all'importo massimo indicato al comma 36, per le spese di progettazione e di attuazione dei lavori di recupero funzionale e restauro dell'ex caserma dei vigili del fuoco in piazzale Cadorna a Udine, da eseguirsi anche per lotti funzionali, e per le spese di progettazione e realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale.

35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002.

36. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzato un limite di impegno decennale di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1108 e del capitolo 5312 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo pluriennale al Comune di Udine per le spese di progettazione e la realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

- Il testo dell'articolo 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è il seguente:

Art. 19 altre norme finanziarie

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi alla realizzazione nel corso dell'anno di iniziative specifiche proposte da parte di enti, istituti e organismi pubblici, nonché associazioni ed enti privati senza fine di lucro, per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche, nonché per l'organizzazione di eventi culturali aventi a oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo. Il Comitato di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 1/2007 valuta le iniziative proposte, a decorrere dall'anno 2012, sulla base del grado d'interesse regionale, attribuendo un punteggio che esprime la qualità tecnica avvalendosi dei seguenti indicatori: la promozione e diffusione nei mass media dell'iniziativa, la notorietà e capacità progettuale del soggetto proponente. È data priorità alle iniziative in forma di evento culturale di carattere straordinario e non ripetitivo che si concludono nell'anno di presentazione della domanda. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, dall'1 gennaio al 31 marzo di ogni anno. All'attuazione degli interventi, che sono individuati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede previa stipula di apposita convenzione. Sono ammesse le spese direttamente riferite all'iniziativa e pertinenti, a esclusione delle spese generali e di funzionamento, delle spese di rappresentanza, delle spese per l'acquisto di beni immobili, beni mobili registrati, arredi, attrezzature e macchinari, delle spese per oneri finanziari, ammende, penali e interessi. Il contributo massimo è fissato in 20.000 euro con il soggetto proponente l'iniziativa. Sono ammesse a contributo anche le spese direttamente riferite all'iniziativa proposta, già sostenute alla data della stipula della convenzione. Con il decreto di concessione può essere disposta l'erogazione del contributo nella misura del 70 per cento del suo ammontare e sono fissate le modalità di rendicontazione.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 39 a 42, della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

39. L'Amministrazione regionale attua, anche direttamente, un Programma annuale di interventi mirati di rilevanza socioculturale individuati in ragione della loro straordinarietà o rilevanza internazionale, nazionale e regionale, anche con riferimento a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative culturali nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione, delle scienze naturali e ambientali, e sono promossi da enti pubblici o da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della protezione sociale e della promozione turistica.

40. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta specifici indirizzi per l'attuazione delle finalità degli interventi di cui al comma 39, nel quadro generale di valorizzazione delle iniziative promosse dal territorio e capaci di coinvolgere le comunità locali che vi insistono, assicurando priorità alle iniziative proposte da soggetti che non hanno beneficiato di contributi, nell'anno di riferimento, da parte del servizio competente in materia di beni e attività culturali e da parte del servizio competente in materia di lingue minoritarie, alle iniziative che non sono già state oggetto di valutazione nell'ambito dei procedimenti contributivi di competenza dei citati Servizi, alle iniziative che, se presentate dallo stesso soggetto, perseguono maggiormente le finalità della norma. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, hanno priorità le iniziative che si configurano come evento rispetto a quelle configurantesi come pubblicazioni e, tra le prime, gli eventi che si concludono nell'anno di riferimento. La misura dei contributi di cui al comma 42 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa, sono presentate al servizio competente in materia di beni e attività culturali entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione e può essere,

altresi, disposta l'erogazione in via anticipata fino al 100 per cento del contributo stesso.

41. Il Programma annuale di interventi di cui al comma 39 è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 40.

42. L'Amministrazione regionale, sulla base del Programma regionale di interventi di cui al comma 39, è autorizzata a concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una tantum.

- Il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:

Art. 19 fondi per interventi a finanziamento comunitario

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:

- a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;
- b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;
- c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonché i relativi interventi;
- d) la quota dei fondi da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

- Il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:

Art. 18 fondi di riserva

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

- a) fondo di riserva per le spese impreviste;
- b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
- c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
- c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;
- d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.

- Il testo dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:

Art. 31 stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa e competenza derivata

7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, possono essere trasferite agli esercizi successivi sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.

8. Le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e statale, qualora non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.

- Il testo dell'articolo 19, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 19 fondi per interventi a finanziamento comunitario

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio e capitoli distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento comunitario.

2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.

3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:

- a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;
- b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;
- c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonché i relativi interventi;
- d) la quota dei fondi da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

5. Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui al comma 4, lettera c), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta l'iscrizione degli stanziamenti relativi nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, mediante prelevamento dai fondi previsti al comma 1.

6. A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.

6 bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare

7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).

8. Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.

- Il testo dell'articolo 15, commi da 8 a 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, è il seguente:

Art. 15 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

8. L'Amministrazione regionale attua un programma annuale di interventi mirati individuati in ragione della loro rilevanza, anche con riferimento al carattere internazionale o a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono promossi da enti pubblici, da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della promozione turistica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

9. Il programma annuale di interventi di cui al comma 8 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle indicazioni presentate dagli assessori competenti relativamente ai settori di rispettiva competenza e sulla base delle procedure previste dai commi 10, 11, 12 e 13.

10. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali di cui agli articoli 11 e 25 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), l'Amministrazione regionale, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, è autorizzata a concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una tantum per la realizzazione delle attività e manifestazioni sportive e del tempo libero che si svolgono interamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

11. Ai fini dell'individuazione degli interventi da inserire prioritariamente nel Programma di cui al comma 10 e della misura della partecipazione finanziaria regionale agli stessi, la Giunta regionale adotta specifici indirizzi sulla base di priorità desunte dal dibattito consiliare in sede di approvazione della rispettiva autorizzazione di spesa.

11 bis. Le domande di concessione dei contributi corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo delle entrate e delle spese delle attività e delle manifestazioni di cui al comma 10 sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione e può essere, altresì, disposta l'erogazione in via anticipata fino al 100 per cento del contributo concesso. Per i beneficiari diversi da quelli indicati all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il legale rappresentante del soggetto beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione, entro il termine fissato nel decreto di concessione, il bilancio consuntivo dell'iniziativa svolta, la relazione sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e l'elenco giustificativo delle spese in relazione all'utilizzo del contributo, per un ammontare non inferiore all'importo del contributo concesso.

12. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003, l'Amministrazione regionale, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, è autorizzata a concedere contributi una tantum per interventi di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, che realizzino gli interventi medesimi.

13. Ai fini dell'individuazione degli interventi da inserire prioritariamente nel Programma di cui al comma 12 e della misura della partecipazione finanziaria regionale agli stessi, la Giunta regionale adotta specifici indirizzi sulla base di priorità desunte dal dibattito consiliare in sede di approvazione della rispettiva autorizzazione di spesa.

- Il testo dell'articolo 15, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 15 interventi in materia di funzione pubblica

23. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 122/2010, per l'Agenzie regionali pe lenghe furlane, istituita ai sensi dell'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), trovano applicazione, per gli anni **dal 2012 al 2015**, le disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti regionali.

24. Per l'anno 2013 e ai fini della prima formazione del proprio organico, l'Agenzie regionali pe lenghe furlane è autorizzata a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga a quanto previsto dal comma 23, mediante procedure di mobilità fra enti della pubblica amministrazione, nel limite massimo di **quattro** unità di personale di area non dirigenziale.

Note all'articolo 6

- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 2 destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi gli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;
- b) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento cui si riferisce;
- c) gli alunni devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;
- d) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
- e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che assicuri la pubblicità dei bilanci;
- f) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
- g) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;
- h) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità;
- i) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dalla autorità scolastica competente.

1.1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta.

1.1.1 La frequenza di una delle scuole di cui al comma 1.1 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la patria potestà, dell'alunno beneficiario del contributo.

1 bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenenti a una delle seguenti categorie:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

1 ter. Possono accedere inoltre agli interventi della presente legge gli alunni minorenni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle categorie di cui al comma 1 bis.

Art. 3 tipologia degli interventi

1. Ai destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono concessi assegni di studio nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi.

2. Gli assegni di studio sono concessi ai soggetti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

2 bis. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.

3. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

- a) la misura massima degli assegni in un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
- b) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
- c) le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 2;
- d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera c).

3 bis. Ferme restando le misure percentuali determinate ai sensi della lettera d) del comma 3, in caso di risorse disponibili inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'entità degli assegni è proporzionalmente ridotta in misura uguale per tutti i richiedenti.

3 ter. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

4. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, è il seguente:

Art. 7 istruzione, formazione, università e ricerca

9. I trasferimenti finanziari disposti in favore delle amministrazioni provinciali per l'erogazione degli assegni di studio previsti dalla legge regionale 14/1991, e dall'articolo 16, commi 47, 47 ter e 48 della legge regionale 3/1998, includono una quota pari al 3 per cento dell'importo complessivo degli assegni da erogare, corrisposta a titolo di compartecipazione agli oneri sostenuti dalle amministrazioni provinciali stesse per la gestione dei procedimenti contributivi.

- Il testo dell'articolo 7, commi 72, 93 e 94, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca

72. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione), e tenuto conto della rilevanza strategica che la Regione riconosce alle realtà operanti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, al fine di favorire lo sviluppo dell'economia montana, nonché per favorire un processo di specializzazione funzionale all'integrazione tra le realtà regionali che operano in qualità di parchi scientifici e tecnologici e di incubatori d'impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un consorzio di diritto pubblico, denominato Consorzio Innova FVG, con sede in Amaro, di seguito Consorzio, al quale conferire la società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl di Amaro, risultante dall'avvenuta scissione di Agemont SpA.

(omissis)

93. La Giunta regionale approva gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.

94. All'atto della stipula dell'atto costitutivo di cui al comma 93 sono nominati per il primo triennio gli organi di cui al comma 78, lettere b), c) ed e). In tale sede il Presidente è nominato direttamente dalla Regione, **anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici).**

- Il testo dell'articolo 43, commi da 1 a 4, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, è il seguente:

Art. 43 procedure di soppressione e norme transitorie

1. Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU, di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.

3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.

4. I Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:

- a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
- b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
- c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
- d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, è il seguente:

Art. 15 Fondo per l'abbattimento delle rette

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
- b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2.1. Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno un anno in regione.

2 bis. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

- Il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 servizi integrativi

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

- a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;
- b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;
- c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto. Qualora presso i medesimi locali siano contemporaneamente presenti almeno due educatori, il limite massimo di cinque bambini può essere elevato secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;
- c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.

- Il testo dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 localizzazione

3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nella zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici.

Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle cinque ore, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.

- Il testo dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

18. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 20/2005, a seguito del quale troverà definitiva attuazione in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20/2005, il Fondo per l'abbattimento delle rette ivi disciplinato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi.

19. Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 18.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 compiti della Commissione regionale per la cooperazione

1. È istituita presso la Direzione la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere parere **ai sensi dell'articolo 14, comma 6, nonché** sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;
- b) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui all'articolo 9;
- c) (ABROGATA)
- d) esprimere parere quando viene richiesto dalla competente Direzione in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;
- e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.

3. La Direzione dà notizia, di volta in volta, alla Commissione sull'andamento del settore e sui principali problemi riscontrati.

- Il testo dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza

1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 5 e dal comma 6, nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 4.

2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie **effettuate dalla Direzione** a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto, per il soggetto revisionato, dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci.

- Il testo dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo

1. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle Associazioni regionali di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi cooperativi **nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso** e ne promuove, sostiene e valorizza, in particolare, le iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della regione.

2. Al fine di supportare l'azione delle Associazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle stesse finanziamenti, anche rapportati alla rappresentatività di ogni Associazione, destinati a sostenere le attività programmate dalle medesime riguardanti in particolare iniziative per:

a) la promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;

b) l'aggiornamento e la riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e dei propri operatori;

c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e formativa, anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi;

d) la realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della cooperazione;

e) l'organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;

f) lo svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

g) lo svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.

3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonché del numero delle cooperative associate.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipatamente alle Associazioni regionali una quota non superiore al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione.

5. Con regolamento regionale sono definiti le percentuali del riparto, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate, nonché le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

6. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, è il seguente:

Art. 27 associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo

1. Per la vigilanza sugli enti cooperativi la Direzione si avvale:

a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione, appartenenti ad almeno tre diverse categorie del Registro regionale delle cooperative;

b) di altre Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Presidente della Regione, e a ciò autorizzate dalla Giunta regionale;

c) degli Organismi specializzati per lo svolgimento dell'attività di revisione alle banche di credito cooperativo, riconosciuti dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, è il seguente:

Art. 5 servizi sperimentali

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4.

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.

4. (ABROGATO)

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

6. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - attività economiche

27. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni finalizzate a promuovere l'assunzione di soggetti svantag-

giati, è autorizzata a concedere a "Il Mosaico Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale" con sede a Gorizia un contributo in regime "de minimis", nella misura indicata dal comma 29, a sollievo degli oneri, sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo, concernenti la locazione di immobili, destinati anche alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di cooperazione corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

- Il testo dell'articolo 6, commi 216 e 217, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, come modificato dal presente articolo è il seguente:

216. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Lavoratori Emigranti Friulani (ALEF) del Friuli Venezia Giulia un **contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere.**

217. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 216 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute **e da sostenere.** Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 12, comma 27, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione

27. Ai fini di quanto previsto dal comma 25 non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:

a) alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;

b) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili, **nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);**

c) a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

- Il testo dell'articolo 12, comma 28 bis, della legge regionale 17/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione

28 bis. Ai fini di quanto dispone il comma 28.1, per spesa di personale si intende intervento 1 del Titolo I della spesa corrente dalla quale vanno escluse le spese connesse:

a) nuove assunzioni relative alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;

b) assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili, **nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 27/2012.**

b bis) nuove assunzioni aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

- Il testo dell'articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 finalità 11 - funzionamento della Regione

16. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. (ABROGATO)

2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;

4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

4 bis. per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione

organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque;

4 ter. per l'assunzione di personale necessario al potenziamento dei servizi informatici e telematici.

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;

1. nel caso di lavoratori socialmente utili **e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);**

2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 9, comma 48, della presente legge;

3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;

3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia);

4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009, nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione;

5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;

5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;

7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria.

7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.

7 ter. nel caso di incarichi conferiti dal Corecom a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività ed esigenze correlate all'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dalla stessa Autorità finanziate con fondi propri all'uopo messi a disposizione.

- Il testo dell'articolo 8, commi 19 e 20, della legge regionale 17/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca

19. ABROGATO

20. Gli oneri derivanti dal comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.1123 e ai capitoli 5960 e 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 53

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di attuazione della legge medesima.

1 bis. La Regione recepisce con regolamenti gli accordi e le intese Stato Regioni in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Per l'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per l'organizzazione dei relativi uffici, l'Amministrazione regionale provvederà annualmente a ripartire tra gli Istituti stessi un importo pari all'80% della corrispondente disponibilità di bilancio per gli anni di validità della presente legge, sulla base delle seguenti quote percentuali:

78,60% per l'attività svolta; 21,40% per l'organizzazione degli uffici.

2. L'Amministrazione regionale provvederà annualmente a ripartire il restante finanziamento del 20% della predetta disponibilità di bilancio tra gli organi regionali degli istituti medesimi, **in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata.**

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 8, commi da 2 a 7, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 finalità 7 - sanità pubblica

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi edilizi e impiantistici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, per i quali alla data del 31 ottobre 2012 non è stato dato avvio ai lavori, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.

2 bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.

3. In considerazione delle necessità relative al riordino istituzionale del sistema sanitario regionale e di razionalizzazione e contenimento della spesa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi **dei commi 2 e 2 bis**, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi.

4. I finanziamenti di rilievo aziendale relativi ai Piani di investimento 2011 e precedenti sono ridefiniti nella quota complessiva mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di riprogrammazione per effetto delle disposizioni di cui al comma 3. Di conseguenza, gli interventi confermati nei singoli piani devono trovare copertura interamente nella quota così ridefinita.

5. Entro sei mesi dall'adozione **delle deliberazioni** di cui al comma 3, gli Enti del Servizio sanitario regionale trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute la rendicontazione della quota di finanziamento utilizzata per gli interventi non riprogrammati e i documenti relativi alla progettazione o all'avvio delle procedure dei nuovi interventi. In ogni caso, la Direzione centrale competente in materia di salute procede alla conferma dei finanziamenti non riprogrammati per le spese già sostenute.

6. In caso di mancato rispetto dei termini indicati **nei commi 2 e 2 bis**, è disposta la revoca dei finanziamenti già concessi e non rendicontati.

7. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 5, è disposta la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme erogate.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 norme finali

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014 decadono dall'incarico i direttori generali, i direttori amministrativi e sanitari, i coordinatori sociosanitari, i titolari degli ulteriori incarichi la cui durata è connessa all'incarico del direttore generale, nonché cessano i collegi sindacali e gli ulteriori organi e organismi degli enti soppressi.

2. ABROGATO

3. Entro il termine massimo del 31 ottobre 2013 i direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari nn. 1, 2, 3, 4 e 5 trasmettono alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali la ricognizione del patrimonio, delle strutture aziendali e degli incarichi dirigenziali.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede **legale o operativa** nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 altre strutture di ricovero e custodia

1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 20/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione

sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.

3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:

a) il possesso, da parte del responsabile, dei suoi addetti o incaricati, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;

b) il possesso, da parte della struttura, dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal regolamento di cui all'articolo 36, salvo il caso di attività di toelettatura;

c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite. Per tutti gli altri animali, soggetti alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), si rinvia alla normativa di riferimento.

4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.

5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 20/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 controllo della riproduzione animale

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.

2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni.

3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2 e di cui all'articolo 23, comma 2.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41 autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari **anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è il seguente:

Art. 12 procedure concernenti i medicinali

10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti criteri:

a) a ciascun comitato etico è attribuita una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilità di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o più istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del numero dei pareri unici per sperimentazione clinica di medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio;

c) la competenza di ciascun comitato può riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relati-

va allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati;

d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14, è il seguente:

Art. 10 Comitato etico indipendente

1. Il comitato etico indipendente opera in attuazione del decreto del Ministro della salute del 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 1998 (Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche).

2. Il comitato etico indipendente è nominato dal direttore generale, sentiti gli ordini e i collegi professionali, nonché le associazioni di volontariato e di tutela dei pazienti più rappresentative a livello regionale, ed è composto da un esperto di bioetica, un esperto in materie giuridiche, un farmacologo, un biostatistico, tre medici e un rappresentante delle professioni sanitarie, nonché dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e dal responsabile della farmacia.

3. Il comitato etico indipendente valuta sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'istituto; fornisce pareri sulle questioni a esso sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e verifica; formula proposte sulle materie di propria competenza.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31 autorizzazione

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione all'esercizio.

2. L'autorizzazione è concessa, dal Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicata, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia.

2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.

3. La responsabilità ai fini amministrativi è in capo al titolare dell'autorizzazione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili.

4. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale.

5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, di modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 7.

6. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione.

7. Con regolamento regionale sono definiti:

a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;

b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;

c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5;

d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni.

7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2 bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Le strutture deputate a ospitare soggetti che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socioassistenziali, sono le strutture sociosanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali strutture sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 9, comma 25, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

25. Il mantenimento del vincolo di destinazione quinquennale degli immobili di tipo sociosanitario e socioassistenziale riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi regionali. In relazione a comprovate motivazioni di interesse pubblico e su specifica richiesta dei beneficiari, la Direzione competente può concedere l'autorizzazione allo svincolo soggettivo e **oggettivo, fatto salvo il mantenimento della nuova destinazione d'uso nell'ambito dei servizi socioassistenziali e sociosanitari fino alla scadenza del vincolo apposto.**

- Il testo dell'articolo 9, commi 11, 12, 13, 21, 22, 23, 173, 174 e 175, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cottolengo di Don Orione di S. Maria La Longa un contributo di 250.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili, previsto con deliberazione della Giunta regionale 1507/1997.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del progetto di riconversione, sottoscritto tra i rappresentanti legali dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Santa Maria la Longa, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e del Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica di Cervignano del Friuli, contenente la descrizione delle attività e degli interventi previsti, la definizione dei tempi di attuazione, la quantificazione dei costi previsti e l'individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinato lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2013 all'uopo iscritto sull'unità di bilancio 8.1.1.1138 e sul capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4079 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa un contributo di annui 5.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo.

174. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.

175. Per le finalità previste dal comma 173 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, è il seguente:

Art. 16 barriere architettoniche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.

2. I Comuni provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 1 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.

- Il testo dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 è il seguente:

Art. 13 bis Consulta regionale delle associazioni dei disabili

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

b) esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);

c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone disabili;
 c bis) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;

d) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;
 e) individua le proprie rappresentanze locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

3. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento.

5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

- Il testo dell'articolo 9, commi 71, 72, 73, 116, 117, 118, 119 e 120, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la riqualificazione del Centro di aggregazione giovanile, ivi compresi i lavori di cablaggio e messa in rete del sistema e per l'acquisto di arredi e attrezzature informatiche.

72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 71 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 4826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la riqualificazione del centro di aggregazione giovanile".

116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nel territorio del Comune di Latisana, la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale.

117. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 116, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo in conto capitale di 3 milioni di euro.

118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 116 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) progetto preliminare;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002.

120. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4942 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Latisana per la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale".

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

1. La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale nel quale vengono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Regione può prevedere interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

2 bis. La rendicontazione degli interventi di sostegno di cui al comma 2 può ricomprendere spese sostenute **entro il termine di presentazione del rendiconto.**

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26/2012, è il seguente:

Art. 5 termine del procedimento

1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.

- Il testo dell'articolo 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, è il seguente:

Art. 16 progressioni orizzontali

1. La progressione orizzontale si realizza attraverso un avanzamento all'interno della categoria e costituisce uno strumento effettivo di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, determinando l'acquisizione individuale della posizione economica immediatamente superiore, nell'ambito della categoria di appartenenza, fermo restando il profilo professionale posseduto.
2. Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) anzianità nella posizione economica di appartenenza di almeno due anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la progressione orizzontale;
 - b) esito non negativo della valutazione nel biennio precedente (ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell'articolo 12, comma 19, nei primi due anni utili nell'ambito del quadriennio precedente) ed assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari, superiori al richiamo scritto, nel biennio stesso.
3. Le parti concordano, annualmente, la quota delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione collettiva integrativa da destinare alle progressioni orizzontali. Nel caso non risulti possibile effettuare tutti i passaggi preventivati, la parte residua della quota di risorse fisse e continuative riafferisce al fondo per il finanziamento della contrattazione collettiva integrativa.
4. Le risorse di cui al comma 3 vengono divise in rapporto agli addensamenti nelle singole categorie ed in rapporto al numero degli addetti in ciascuna delle strutture direzionali di massima dimensione in modo da realizzare una percentuale di progressioni omogenea in ciascuna delle sette categorie (A, B, C, D, FA, FB ed FC) ed in ciascuna delle strutture direzionali di massima dimensione. La suddivisione delle risorse viene operata, in via provvisoria, tenendo conto della situazione del personale in servizio presso ciascuna struttura direzionale di massima dimensione alla data dell'accordo di cui al comma 3 e definitivamente quantificata con riferimento alla situazione alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento; viene comunque conteggiato il personale cessato dal servizio nel corso dell'anno di riferimento.
5. Con riferimento al personale di cui all'articolo 12, commi 17 e 18, viene definito, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili, uno specifico budget, in misura proporzionale al personale interessato, distinto da quello previsto per le singole strutture direzionali; il personale medesimo non è pertanto conteggiato ai fini della determinazione del numero di addetti di ciascuna struttura direzionale di massima dimensione.
6. Il processo di acquisizione della nuova posizione economica è progressivo e consiste in selezioni annuali con inquadramenti nelle nuove posizioni economiche. I passaggi di posizione avvengono con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.
7. La progressione orizzontale avviene sulla base della valutazione dei seguenti indicatori:
 - a) valutazione dell'esperienza professionale: 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di anzianità, compresa quella richiesta quale requisito, maturata nella posizione economica della categoria di appartenenza e nelle qualifiche funzionali corrispondenti alla categoria medesima ai sensi dell'Allegato "A", riferito all'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, detratta l'anzianità utilizzata per l'inquadramento definitivo di cui alla tabella B riferita all'articolo 2 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001 - Area non dirigenziale stipulato in data 7 gennaio 2004 (per il personale dell'Area forestale è valutata anche l'anzianità maturata nella posizione economica della Categoria corrispondente a quella di inquadramento), sino ad un massimo di punti 60;
 - b) esito della valutazione con riferimento agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, riferito all'ultimo

biennio (ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell'articolo 12, comma 19, nei primi due anni utili nell'ambito del quadriennio precedente)

c) conseguimento degli obiettivi del piano di formazione individuale.

8. I parametri di cui al comma 7, hanno i seguenti pesi percentuali:

Categorie	Esperienza professionale	Valutazione	Formazione
A / B	35%	50%	15%
C / D / FA / FB / FC	25%	55%	20%

9. In relazione all'indicatore di cui al comma 7, lettera c), il dirigente definisce annualmente, sentito il dipendente interessato, un piano di formazione biennale sulla base dei programmi formativi organizzati dalla Regione o di altre iniziative formative concordate, purché pertinenti; dette iniziative possono essere valutate qualora si tratti di master o corsi di specializzazione o comunque di iniziative organizzate da strutture accreditate o riconosciute. La formazione dovrà svolgersi per un monte ore comunque non inferiore a 24 ore medie annue per le categorie A e B e 32 ore medie annue per le restanti categorie; ai fini dell'attribuzione del punteggio la formazione è valutata fino ad un massimo di 48 ore nel biennio per le Categorie A e B e 64 ore nel biennio per le restanti categorie.

10. Sono considerati esclusivamente i percorsi formativi che prevedono una valutazione finale, qualora l'esito della medesima sia positivo. Nel caso in cui la Regione non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti minimi di cui al comma 9 viene comunque riconosciuto il 80% del relativo differenziale.

11. Il punteggio è attribuito in centesimi, con un punteggio soglia pari a 60 punti. Con riferimento al personale di cui all'articolo 12, commi 17 e 18, il punteggio è attribuito parametrando al punteggio massimo complessivo conseguibile ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 12 per gli indicatori oggetto di valutazione.

12. Per il personale di cui all'articolo 2 dell'Accordo tra Amministrazione regionale e Organizzazioni sindacali in materia di aspettative e permessi per l'esercizio dell'attività sindacale recepito con D.P.G.R. 24 aprile 1997, n. 0132/Pres. e successive modificazioni e integrazioni, qualora non soggetto a valutazione, è riconosciuto ai fini del sistema delle progressioni orizzontali, un punteggio riferito all'indicatore dei comportamenti organizzativi pari all'80% della media della rispettiva struttura direzionale di massima dimensione.

13. Sulla base dei punteggi conseguiti viene predisposta, per ogni struttura direzionale di massima dimensione nonché per il personale di cui all'articolo 12, comma 17 e per il personale di cui all'articolo 12, comma 18, una graduatoria per ciascuna categoria.

14. All'esito delle selezioni, in caso di parità di punteggio prevale, nell'ordine, il dipendente con la maggiore anzianità nella posizione economica, quello con la maggiore anzianità nella categoria, quello con la maggiore anzianità complessiva in servizio e quello con età anagrafica superiore.

15. Qualora il dipendente permanga nella posizione economica di appartenenza per otto decorrenze di progressione orizzontale successive e non abbia conseguito, in tale periodo, una valutazione negativa, al medesimo è riconosciuto, un punteggio aggiuntivo a quello previsto per la valutazione pari a 3 punti.

16. L'Amministrazione regionale definisce, previa informativa alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza sindacale unitaria, le procedure applicative delle progressioni orizzontali.

- Il testo dell'articolo 20, della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

1. La Regione, gli Enti da essa dipendenti, le agenzie regionali, gli organi di tutela e garanzia previsti da leggi regionali, il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli Enti menzionati nell'art. 11 dello Statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte Costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall'Avvocato della Regione, purché questi sia iscritto nell'Albo speciale della Cassazione, nel primo caso, e nell'Albo ordinario negli altri casi.

2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Avvocatura della Regione uno specifico compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato; i criteri e le modalità per la corresponsione di detto compenso sono definiti con regolamento da adottarsi, **sulla base dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), fino alla emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)** e anche della disciplina prevista per l'Avvocatura dello Stato. In ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere erogato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

2 bis. Nelle more della adozione del regolamento di cui al comma 2, e in via transitoria fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia 140/2012, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2000, n. 231 (Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000). Per il periodo successivo, e fino all'emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 247/2012, il compenso è stabilito nella misura corrispondente ai parametri numerici minimi indicati quale valore di liquidazione per ciascuno scaglione dal decreto del Ministro della giustizia 140/2012, ed è corri-

sposto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 231/2000.**3. ABROGATO**

3 bis. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

- Il testo dell'articolo 13, commi da 28 a 33, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 finalità 11 - funzionamento della Regione

28. È istituita, a decorrere dall'1 marzo 2010, presso la struttura direzionale della Regione competente in materia di personale, la Delegazione trattante pubblica di comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.

29. La Delegazione trattante pubblica di comparto è costituita da tre componenti e nominata con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono designati, in ragione di una unità ciascuno, dalla Giunta regionale, dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia. Il componente designato dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente. I componenti della Delegazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, tra gli altri componenti.

30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

31. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi; in ogni caso, i componenti non possono essere scelti tra soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto negoziati dalla Delegazione.

32. La Delegazione trattante pubblica di comparto opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia e l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali. La stipula del contratto collettivo è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM del Friuli Venezia Giulia.

33. La struttura direzionale di cui al comma 28 fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite. La Delegazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde unicamente ai datori di lavoro; può chiedere, altresì, tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti.

- Il testo dell'articolo 12, comma 14, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, come modificato dall'articolo 13, comma 17, della legge regionale 27/2012, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

14. Al fine di una razionalizzazione e di un contenimento della spesa e nell'ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 20, e degli enti del Servizio sanitario della regione, a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, nonché per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e degli enti del Servizio sanitario regionale e alle attività di studi, ricerche e innovazioni collegate alla pubblica amministrazione in ambito regionale, la Regione è autorizzata a istituire la Scuola di formazione della funzione pubblica, di seguito denominata Scuola, da ordinarsi in forma giuridica di fondazione.

- Il testo dell'articolo 12, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:

Art. 12 disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

26. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli enti del servizio sanitario della regione, continua a trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2010.

- Il testo dell'articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, è il seguente:

Art. 6 riduzione dei costi degli apparati amministrativi

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della

pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

- Il testo dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

9. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze. **La mobilità** di cui al presente comma può essere attuata anche nei confronti del personale dell'ARPA di cui l'Amministrazione regionale si avvalga ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 15, commi da 1 a 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 interventi in materia di funzione pubblica

1. In via di interpretazione autentica, tra gli enti locali di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) sono ricompresi anche i consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).

2. In via di interpretazione autentica dell'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998, tra gli enti regionali rientrano gli Enti Parco istituiti con la legge regionale 42/1996 e tra gli enti locali rientrano il Consorzio boschi carnicci riconosciuto ai sensi della legge regionale 36/1991 e i Consorzi di cui alla legge regionale 41/1996, articolo 6, comma 2, lettera b) senza ulteriori oneri a carico della Regione.

3. All'articolo 13 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

<<14. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 procedono, per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 e nel rispetto, per gli enti locali, delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19.>>;

b) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole << per gli esercizi 2010 e 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 >>;

2) alla lettera a) dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque.>>;

c) al comma 16.1 le parole << per l'anno 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2011, 2012 e 2013 >>;

d) al primo periodo del comma 17 le parole << Negli anni 2010 e 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << Negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 >>; le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>;

e) al comma 40, come modificato dalla lettera g), del comma 43, dell'articolo 14, della legge regionale 22/2010, le parole << 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2012 >>.

4. ABROGATO

5. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

7. Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole << all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia >> sono aggiunte le seguenti: << , all'Agenzie regional pe lenghe furlane >>.

8. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al primo periodo del comma 52 dell'articolo 14 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 22/2010, l'importo ivi previsto é riferito esclusivamente agli incrementi tabellari.

9. ABROGATO

10. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 12, commi da 1 a 14, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

1. Nel testo dell'articolo 16, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << alla unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 609 >> sono sostituite con le seguenti: << alla unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3548 >>.

2. Dato atto che nell'ambito dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 31 gennaio 2011 stipulato tra Regione e Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, sono confluite risorse statali finalizzate all'esecuzione degli interventi per la difesa della sponda lungo il Rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti provocata dall'escursione delle correnti di subalveo dei bacini del compendio minerario di Cave del Predil, che avrebbero dovuto costituire oggetto dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma stipulato il 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, unitamente all'intervento di copertura dei bacini del compendio minerario di Cave del Predil, ai sensi dell'articolo 14, comma 80, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), l'Amministrazione regionale é autorizzata a liquidare le risorse, a tal fine già impegnate sul capitolo 1503, per la realizzazione degli interventi di copertura, con materiali impermeabilizzanti, dell'area dei bacini del compendio minerario di Cave del Predil.

3. In considerazione dell'unicità progettuale dei due interventi di cui al comma 2, il commissario preposto alla gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), può concordare con l'organo preposto alla gestione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, le modalità di impiego delle risorse destinate all'esecuzione degli interventi per la difesa della sponda lungo il Rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti inserite in tale accordo.

4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) tra gli organismi indicati non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato e di promozione sociale privi di finalità di lucro.

5. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di interesse pubblico fornite dal Centro didattico e naturalistico di Basovizza soppresso l'1 novembre 2011 e per dare completamento agli interventi di sviluppo, gestione, protezione, valorizzazione del patrimonio naturale e divulgazione didattica dei valori ambientali, naturalistici ed escursionistici quale sostegno allo sviluppo socioeconomico e al turismo sostenibile dell'intera comunità regionale, individua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonea struttura organizzativa con la denominazione " Centro didattico naturalistico di Basovizza ", dipendente dal Servizio del Corpo forestale regionale presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e costituita dall'intero comprensorio di Basovizza n. 224 e n. 224/1 composto dalla Palazzina uffici e dal Centro visite.

6. L'Amministrazione regionale é autorizzata a dotare l'Agenzia regionale Promotur di un fondo di dotazione destinato a coprire gli oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto incorporato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).

7. Il fondo previsto dal comma 6 é concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Agenzia regionale Promotur alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa e di apposito prospetto inerente il suo utilizzo.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 previsti in 14 milioni di euro per l'anno 2012 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1, comma 1, tabella A1 sui medesimi unità di bilancio e capitolo.

9. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 11, dell'articolo 7, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione medesima, al personale regionale messo a disposizione degli uffici del Ministero della Giustizia.

10. Il comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), é sostituito dal seguente:

<<17. L'Amministrazione regionale definisce, in accordo con l'INPDAP, le procedure di liquidazione e di rimborso dei

trattamenti di fine rapporto.>>.

11. ABROGATO

12. ABROGATO

13. ABROGATO

14. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 15, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 interventi in materia di funzione pubblica

23. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 122/2010, per l'Agenzie regionali pe lenghe furlane, istituita ai sensi dell'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), trovano applicazione, per gli anni dal 2012 al **2015**, le disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti regionali.

24. Per l'anno **2013** e ai fini della prima formazione del proprio organico, l'Agenzie regionali pe lenghe furlane è autorizzata a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga a quanto previsto dal comma 23, mediante procedure di mobilità fra enti della pubblica amministrazione, nel limite massimo di **quattro** unità di personale di area non dirigenziale.

25. Al personale di cui ai commi 23 e 24 si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

- Il testo dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 151

1. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresì non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.

1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 per le spese legali dovute dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali o dal Presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale, nonché nei giudizi elettorali contro di loro promossi in tale qualità e in quelli civili e penali, comprese le costituzioni di parti civili ove individuati come parte offesa in relazione alla funzione istituzionale, ad essi comunque connessi. Su richiesta dell'interessato le spese legali, munite del visto di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, possono essere liquidate direttamente all'avvocato che ha prestato la tutela legale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede anche al rimborso delle spese legali liquidate, solo a seguito di infruttuosa richiesta alla controparte. In caso di successivo pagamento da parte dell'obbligato i relativi importi sono versati all'Amministrazione regionale.

1 ter. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate solo sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e successive modifiche, fino all'emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ovvero solo sulla base delle tariffe professionali in precedenza vigenti, laddove applicabili.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti di dipendenti regionali.

2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, la Regione ripete le spese legali rimborsate a carico dello stesso soggetto interessato.

2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave.

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla

Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.

2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.

2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.

2 sexies. È sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

- Il testo dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 valutazione della prestazione

5. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, dal direttore generale, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti **stessi** o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti partiti e organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purché la nomina quale componente dell'organismo avvenga presso altro ente.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 disciplinare di servizio

1. I rapporti tra la Regione e Insiel SpA sono regolati da un disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni.

2. Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa alla Regione.

3. La Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel SpA nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.

4. L'accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel SpA decade con effetto dall'approvazione del Programma triennale 2014-2016, fatte salve le attività previste nei documenti di attuazione del Programma triennale 2013-2015.

5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 accesso alla categoria dirigenziale

1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

2. Sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso **che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio** in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. La Regione può riservare al personale regionale una quota di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 accesso alla categoria D

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, alla categoria D si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 accesso alla categoria C

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, alla categoria C si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 accesso alla categoria B

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento o mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.

- Il testo dell'articolo 18.1 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18.1 accesso alle categorie dell'Area forestale

1. Alla categoria FA dell'Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; possono essere richiesti ulteriori requisiti in relazione alla specificità delle mansioni da svolgere.

2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, alla categoria FC dell'Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami cui possono partecipare candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea di primo livello o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 1, commi 15, 15 bis e 16, della legge regionale 11 dicembre 2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali

15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente. **Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.**

15 bis. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dall'1 gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti.

16. Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 associazioni intercomunali

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.

1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.

2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:

a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;

b) la Conferenza dei sindaci.

5. La convenzione quadro disciplina:

a) l'oggetto e la durata dell'associazione;

b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;

c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;

d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.

6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

- Il testo dell'articolo 10, commi 10 e 21, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione

10. L'assegnazione prevista dal comma 8 è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

a) per i Comuni di cui al comma 8, lettera a), in tre rate: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata **entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assetto del bilancio per l'anno 2013**, la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013;

b) per i Comuni di cui al comma 8, lettere b) e c), in due rate: la prima rata, pari al **50 per cento** dello spettante, è assegnata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al **50 per cento** dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013.

21. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è **assegnato per l'anno 2013 un fondo** di 32.788.905,09 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in unica soluzione entro il 31 maggio 2013, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, commi 20 e 21, della legge regionale 18/2011; per l'anno 2013 non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 10, comma 31, della legge regionale 14/2012.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili

1. Ai fini del concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione **ai sensi dell'articolo 1, commi da 454 a 458, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)**, nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2013 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti:

a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 183/2011;

b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 12, commi 12 e 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche e integrazioni;

c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

3. ABROGATO

4. Ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo assegnato nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e contestualmente e per lo stesso importo provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti di spese in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2013, in un massimo di 90 milioni di euro complessivi.

4 bis. La Regione riconosce agli enti locali, oltre a quanto previsto dal comma 4, ulteriori spazi finanziari fino a un massimo di 25 milioni di euro che sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all'esito dell'accordo Stato - Regione e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale.

5. ABROGATO

6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente locale definito ai sensi del comma 1, lettera a), è rideterminato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresì, i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica.

7. Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi del comma 6, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale.

8. ABROGATO

9. In esito all'accordo sul patto di stabilità Stato-Regione la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autoriz-

zata a rideterminare l'entità degli obiettivi di ogni singolo ente, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 6. 10. La normativa regionale in materia di patto di stabilità può essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in termini di coordinamento della finanza pubblica a cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi.

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità come definiti dal comma 1, lettere a), b) e c), gli enti nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 ;

c) non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e per acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; è inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione.

12. La disposizione di cui al comma 19 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è prorogata, per gli enti locali della Regione soggetti al patto di stabilità, anche per gli anni 2014 e 2015.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 11 e 12. Periodicamente le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano inoltre le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista. In occasione dei monitoraggi periodici gli enti verificano la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità forniscono chiarimenti alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

14. L'organo di revisione degli enti locali soggetti al patto di stabilità:

a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 13, primo periodo;

b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;

c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

d) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;

e) verifica, in occasione dei monitoraggi periodici, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.

15. La lettera c) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituita dalla seguente:

<<c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2013, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.>>.

16. Al comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << posti dal comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica >>.

17. Alla fine del secondo periodo del comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 , sono aggiunte le seguenti parole: << , è per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità>>.

18. Il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006 , sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.>>.

19. Il comma 25 ter dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.>>.

20. Al primo periodo del comma 27 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 , le parole << primo periodo >> sono sostituite dalle seguenti: << secondo periodo >>.

21. Il comma 28.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove non già sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo eserci-

zio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spesa di personale, oltre a quella iscritta all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 .>>.

22. Al primo periodo del comma 28.1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << ai commi 28 e 28.1 >> sono sostituite dalle seguenti: << al comma 28.1 >>.

23. Al comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << dispongono i commi 28 e 28.1 >> sono sostituite dalle seguenti: << dispone il comma 28.1 >>.

24. Al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << dai commi 28 e 28.1 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal comma 28.1 >>.

25. All'ultimo periodo del comma 30 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << dai commi 28 e 28.1 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal comma 28.1 >>.

26. Gli enti locali istituiti a decorrere dal 2013 sono soggetti alla disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

27. A decorrere dal 2013 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24, 28, 31 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e integrazioni e il comma 37 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011 .

28. All'articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. La mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.

8 ter. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.>>.

29. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

30. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2013. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

31. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio.

32. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

33. Le disposizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate nel maggio 2012), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, in materia di enti locali, in capo a organi statali si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli articoli 3, 4 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

34. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Ai fini della determinazione dell'incentivo ordinario annuale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), le convenzioni per la gestione in forma sovracomunale stipulate tra comuni facenti parte di una stessa Associazione intercomunale con le modalità e i vincoli previsti dalla legge regionale 19 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) sono equiparate a convenzione attuativa di cui all'articolo 22.>>.

35. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 1/2006 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono assegnazioni finanziarie a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni risultanti da fusione.

3 ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare i Comuni risultanti da fusione.>>.

36. ABROGATO

37. ABROGATO

38. Il comma 25 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011 è abrogato.

39. Al fine di assicurare la coerenza delle registrazioni delle operazioni contabili tra i livelli di governo all'interno del

territorio regionale, anche con riferimento all'uniforme applicazione della classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), istituita ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nell'ambito della contabilizzazione dei finanziamenti regionali derivanti da delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la Giunta regionale costituisce un tavolo tecnico interistituzionale Regione-enti locali in attuazione dei principi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 1/2006, per la verifica dell'uniformità dei criteri adottati e la proposta di eventuali misure correttive. La Giunta prende atto degli esiti dello studio, emanando con proprio atto di indirizzo le conseguenti direttive generali in materia.

- Il testo dell'articolo 12, commi 12, 13, 16 e 17, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dall'articolo 14, comma 27, della legge regionale 27/2012, è il seguente:

Art. 12 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione

12. Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2012-2014 con le seguenti modalità:

a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto del 2 per cento nel 2012, dell'1 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento nel 2012, dello 0,5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2013, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.

13. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. L'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente e alle percentuali annue di riduzione indicate al comma 12.

16. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;

c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50 per cento;

d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.

d bis) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;

d ter) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

17. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal comma 12, l'indebitamento contratto per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale è imputato su più annualità, per un massimo di tre, se lo prevedono accordi di programma tra Regione ed enti locali.

- Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 27/2012, è il seguente:

Art. 14 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili

1. Ai fini del concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2013 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti:

a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 183/2011;

b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 12, commi 12 e 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche e integrazioni;

c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e integrazioni.

- Il testo dell'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è il seguente:

Art. 8 disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per

cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».

2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.

3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.

4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 centrali di committenza

1. I piccoli Comuni, di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), affidano l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In luogo degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006, i Comuni si avvalgono delle forme collaborative di cui all'articolo 20 della legge regionale 1/2006.

1 bis. Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006 si applica a decorrere dall'1 ottobre 2013.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006, come modificato dall'art. 33, comma 2, lettera b), della legge regionale 14/2011, è il seguente:

Art. 26 Piano di valorizzazione territoriale

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:

a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni, le Unioni montane e le fusioni;

b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni, nonché di incentivi annuali alle Unioni montane;

c) (ABROGATA)

2. Il Piano di valorizzazione territoriale è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3. (ABROGATO)

4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

- Il testo dell'articolo 11, commi da 35 a 39, della legge regionale 17/2008, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 sussidiarietà e devoluzione

35. Al fine di migliorare la vivibilità delle comunità locali e consentire una migliore fruizione dei servizi, è stanziato un fondo di 20.064.016,86 euro per il finanziamento di interventi delle Province e dei Comuni, individuati con deliberazione della Giunta regionale. Il fondo è ripartito per 2.064.016,86 euro a favore delle Province e per 18 milioni di euro a favore dei Comuni.

36. Per accedere al finanziamento previsto dal comma 35, le Province e i Comuni, singoli o associati, presentano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, entro sessanta giorni dalla approvazione

della deliberazione di cui al comma 35, apposita domanda contenente una esaustiva descrizione dell'intervento da realizzare, le finalità che intende perseguire, i costi preventivati, la tempistica della realizzazione e corredata, laddove disponibile, dal progetto preliminare. Deve essere indicata la quota di finanziamento richiesta e l'ammontare del cofinanziamento obbligatorio che non può essere inferiore al 20 per cento per le Province e al 15 per cento per i Comuni del costo complessivo dell'intervento. Non è ammessa la presentazione di più di una proposta di finanziamento. Le proposte ricevute sono inoltrate alle Direzioni centrali competenti per materia.

37. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali e di concerto con gli Assessori competenti per materia, definisce il programma di finanziamento degli interventi sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto, del diretto interesse strategico degli interventi per le comunità locali, della loro capacità di consentire una migliore fruizione dei servizi, della tempestività e rapidità di realizzazione, della non eccessiva onerosità dell'intervento, dell'ammontare del cofinanziamento.

38. La liquidazione del finanziamento è disposta in via anticipata e in unica soluzione.

39. Gli enti beneficiari del finanziamento di cui al comma 35 concludono gli interventi, anche in deroga a eventuali diverse indicazioni rese in sede di domanda, entro e non oltre il **15 ottobre 2014**, presentano entro novanta giorni dalla conclusione degli interventi, a titolo di rendicontazione, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e che l'attività finanziata è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, corredata di una breve relazione descrittiva dell'intervento realizzato. La rendicontazione è riferita all'ammontare del finanziamento concesso dalla regione e all'ammontare del cofinanziamento previsto in sede di domanda.

40. Per le finalità previste dai commi da 35 a 39, è autorizzata la spesa di 20.064.016,86 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 111/2011, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, è il seguente:

Art. 12 acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);

d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati

alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della giustizia con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili. ⁽⁴³⁾

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".

12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».

15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".

- Il testo dell'articolo 1, commi 143 e 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è il seguente:

Art. 1

143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 unioni di Comuni

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) finanza e contabilità;
- b) tributi;
- c) commercio e attività produttive;
- d) urbanistica;
- e) servizi tecnici;
- f) gestione del personale;
- g) polizia municipale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.

5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.

6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.

9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

- Il testo dell'articolo 13, commi 16 e 16 bis, della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 finalità 11 - funzionamento della Regione

16. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. (ABROGATO)
2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;
4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;
- 4 bis. per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque;
- 4 ter. per l'assunzione di personale necessario al potenziamento dei servizi informatici e telematici.

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;
 1. nel caso di lavoratori socialmente utili;
 2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 9, comma 48, della presente legge;

3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;

3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia);

4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009, nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione;

5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;

5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;

7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria.

7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.

7 ter. nel caso di incarichi conferiti dal Corecom a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività ed esigenze correlate all'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dalla stessa Autorità finanziate con fondi propri all'uopo messi a disposizione.

16.1 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purché non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.

16 bis. Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

1 bis) esigenze di funzionalità dei settori delle politiche del lavoro delle Province;

1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.

1 quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori.

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;

2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;

3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;

4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni.

4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.

17. Negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 l'attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, ad eccezione del conferimento di incarichi dirigenziali e del personale di supporto agli organi politici, e delle collaborazioni coordinate continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro di cui ai numeri 3 e 3 bis nonché, limitatamente al personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, al numero 4 della lettera b) del comma 16, non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2014. L'attivazione, la proroga o il rinnovo delle collaborazioni coordinate continuative per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura non possono comunque prevedere un termine ultimo di scadenza superiore a quello fissato dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Di-

sposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009. Il limite di cui al comma 16 non si applica alle procedure di assunzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

- Il testo dell'articolo 10, commi 39 e 40, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, come modificato dall'articolo 10, comma 46, della legge regionale 27/2012, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

39. Per l'anno 2012, il capitolo 1681 dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 è incrementato di 70.000 euro da assegnare, come quota aggiuntiva e in deroga ai criteri ordinari di quantificazione del riparto, a favore dell'ANCI per sostenere l'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

40. Per le finalità previste dal comma 39, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è il seguente:

Art. 9 rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

3 bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3 ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

- Il testo degli articoli 4 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 è il seguente:

Art. 4 procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale.

2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale rendono disponibile la certificazione telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1.

4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente articolo, le amministrazioni debtrici certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 8 del precedente art. 3.

5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i detti soggetti, e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia.

6. Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debentrici.
8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 accettazione preventiva della cessione del credito da parte dell'amministrazione debitrice

1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali

1. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e di cui alla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) è abrogato.

2. L'assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali eletti e agli assessori regionali nominati nelle legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge verrà calcolato secondo un sistema contributivo.

3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la vigente disciplina, mantenendo gli stessi i diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nell'attuale legislatura e in quelle precedenti.

4. Per i consiglieri regionali rieletti e gli assessori regionali nuovamente nominati in legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge, l'ulteriore periodo di mandato verrà calcolato secondo il sistema contributivo di cui al comma 2.

5. L'accesso al sistema contributivo ai fini del conseguimento dell'assegno vitalizio, ai sensi dei commi 2 e 4, costituisce una facoltà.

6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge coloro ai quali non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 38/1995 e di cui alla legge regionale 13/2003, hanno facoltà di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota. Sulle somme restituite a tale titolo spettano gli interessi nella misura legale per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio.

6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).

6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 52/1980, come aggiunti dall'articolo 2, comma 1, si applicano in relazione ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, **a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura.**

1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 28/2007.

2. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 1 bis, le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2013.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 21/2007 è il seguente:

Art. 18 fondi di riserva

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:
 - a) fondo di riserva per le spese impreviste;
 - b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
 - c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
 - c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;
 - d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.
2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.
3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.
6. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
- 7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).
- 7 ter. Le somme riassegnate ai sensi del comma 7, qualora non vengano pagate entro l'esercizio di riassegnazione, costituiscono economia di bilancio.
8. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.
10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 249

- d'iniziativa del consigliere Galasso, presentato al Consiglio regionale il 14 marzo 2013;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 14 marzo 2013, con parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione;
- parere reso dalla I, dalla II, dalla III, dalla V e dalla VI Commissione il 18 marzo 2013;
- dichiarato urgente dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento interno, nella seduta antimeridiana n. 327 del 19 marzo 2013;
- nella stessa seduta è stata autorizzata la presentazione delle relazioni in forma orale;
- esaminato dalla IV Commissione nella seduta del 19 marzo 2013 ed approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Asquini e Colautti e, di minoranza, del consigliere Baiutti;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 20 e del 21 marzo 2013 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n.1807/P dd. 3 aprile 2013.
- testi notiziali trasmessi al Presidente della Regione, ai fini della pubblicazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 1887/P dd. 8 aprile 2013.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali